

Notiziario Inca

N.1/2008

Notizie Inca

Previdenza

Salute & Lavoro

Schede Rischi

Professionali

News Sistema Servizi



Notiziario Inca

ANNO XXVI - N. 1 GENNAIO 2008

Notizie Inca

Previdenza

Salute & Lavoro

Schede Rischi Professionali

News Sistema Servizi



Sommario



Emilio Tadini
Reggio Emilia - 1988
Acrilici su tela
cm. 200x394
Camera del Lavoro di Reggio Emilia
«particolare»

▼ Notizie Inca

- La campagna di comunicazione dell'INCA CGIL su salute e infortuni nei luoghi di lavoro 5
- Il Patronato in prima fila a fianco della CGIL 11
- Formazione «I CAN» un'esperienza di e-learning cooperativo 13

▼ Previdenza

- Perequazione maggiorazione ex combattenti
Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 505, della l. 244/2007 15
- La maternità fuori dal rapporto di lavoro: una questione aperta 19
- Operai agricoli a tempo determinato: la Cassazione riscrive le regole per la determinazione della retribuzione pensionabile 23

▼ Salute & Lavoro

- Il contributo dell'INCA per il Testo unico sulla sicurezza nel lavoro: centrale il ruolo del medico competente 35

▼ Schede/Rischi Professionali

- Nitrobenzene

39

▼ News dal Sistema Servizi

- Il Sistema Servizi e le politiche d'integrazione
- La Carta dei servizi, le risposte ai quesiti, il sito: un primo bilancio

49

53

DIRETTORE RESPONSABILE

Lisa Bartoli

REDAZIONE

Sonia Cappelli

Via G. Paisiello 43

00198 Roma

Tel. (06) 855631

Fax (06) 85352749

E-mail:

comunicazione-informazione@inca.it

PROPRIETÀ E AMMINISTRAZIONE

Casa editrice Ediesse srl

Via dei Frentani 4/a

00185 Roma

Tel. (06) 44870283/260

Fax (06) 44870335

ABBONAMENTI

annuo € 25,00 - estero € 50,00

una copia € 4,00

C/C post. n. 935015

intestato a Ediesse srl

Via dei Frentani 4/a - 00185 Roma,

indicando la causale

di versamento «Notiziario Inca»

Spedizione in abbonamento
postale 45% comma 20/b art. 2,
legge 662/1996 Filiale di Roma
iscritto al n. 363/83 del Registro
delle pubblicazioni periodiche
del Tribunale di Roma
il 22.12.1983

Progetto grafico: Antonella Lupi
Stampa: Tipografia O.GRA.RO. srl
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

CHIUSO IN TIPOGRAFIA
FEBBRAIO 2008

La campagna di comunicazione INCA CGIL sulla salute e gli infortuni nei luoghi di lavoro

di **Lisa Bartoli***



* Responsabile comunicazione
INCA CGIL nazionale

I dati statistici ufficiali riguardanti il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia (circa un milione l'anno) rilevano soltanto una parte, seppur considerevole, di un fenomeno che è ben più grave. Infatti, le statistiche fornite dall'INAIL non tengono conto degli incidenti che si verificano nel lavoro nero, né tanto meno di quegli eventi che sono mascherati come malattia comune, né degli infortuni che vedono come vittime lavoratori non assicurati all'INAIL (come per esempio i militari, i vigili del fuoco, ecc.). Sono dunque dati che per ragioni diverse non sono statisticabili. Se si riuscisse a superare le barriere scientifiche di indagine statistica, il bilancio del fenomeno degli infortuni in Italia sarebbe ben più grave.

È una premessa doverosa, se si vuole dare una immagine reale di quanto sia diventata una vera e propria emergenza nazionale la piaga degli infortuni.

L'INCA, il Patronato della CGIL, che assiste le lavoratrici e i lavoratori, vittime di incidenti, calcola che nel settore industriale, ogni anno, risultano indennizzate dall'INAIL 550 mila persone; quasi 2/3 sono concentrate nelle Regioni del Nord.

L'inabilità temporanea al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici su base nazionale ha una durata media di circa 26-28 giorni; nel Sud e nelle isole si registrano punte più alte (anche 39 giorni), mentre quelle più basse si rilevano nel Nord-Est.

A questi dati, che si riferiscono al settore industriale, si devono sommare circa 15.000 casi di infortuni indennizzati in agricoltura.

Dei 550.000 casi, circa 33.000 si riferiscono ad infortuni che comportano menomazioni permanenti indennizzate dall'INAIL, la metà dei quali si concentra nel Nord del nostro paese.

- ▶ la stessa ripartizione geografica del fenomeno si ripropone nel dato complessivo relativo ai decessi che ogni anno coinvolgono circa mille vittime;
- ▶ in proporzione ci si infortuna di più al Nord dove c'è la maggior concentrazione di industrie;
- ▶ è più pericoloso però lavorare al Centro e soprattutto al Sud dove anche se ci si infortuna di meno è più alta la gravità degli eventi.

Ad ogni infortunio, l'INAIL riconosce un indennizzo diverso a seconda della gravità della inabilità del lavoratore e della lavoratrice: ogni anno da 30 a 33 mila sono gli infortuni e le malattie professionali per i quali l'Istituto riconosce un risarcimento economico, «una tantum», con liquidazione in capitale; tra 7 e 8.000 sono quelli ai quali è riconosciuta una rendita. A questa platea si aggiungono i circa 60/65.000 casi di infortunio che, stando sotto la soglia del 5 per cento del danno, non ricevono alcunché.

La complessità della legislazione vigente, accompagnata da una buona dose di sottovalutazione del fenomeno da parte delle imprese e delle istituzioni, non ha agevolato la crescita di una nuova cultura della sicurezza, della prevenzione e della salute nei posti di lavoro, né una adeguata informazione e formazione. In questo scenario, l'INCA svolge l'azione di tutela, ma ha difficoltà ad intercettare in modo esaustivo la domanda che è molto forte. La poca informazione tra i lavoratori sulle politiche di tutela non aiuta a superare questo problema. Secondo una indagine dell'IRES CGIL, commissionata dall'INCA su «Percezione dei rischi e politiche di tutela nel lavoro post-fordista», basata su un campione di circa 800 lavoratori, rivela che soltanto il 40 per cento degli intervistati ha una qualche competenza sulle funzioni svolte dall'INAIL, mentre poco più di un intervistato su cinque ha una

competenza alta o anche soltanto medio-alta sulle funzioni svolte dal Patronato.

Nel dettaglio, per ciò che riguarda l'INAIL, oltre la metà sa che l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro fornisce ancora la gestione diretta di Centri traumatologici ospedalieri, l'erogazione d'indennità per inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo per menomazione integrità psicofisica; mentre il 60 per cento addirittura crede erroneamente che l'INAIL fornisca servizi di tutela ai lavoratori per ogni tipo di pensione.

Quanto alle funzioni di pertinenza del Patronato, quelle più note, conosciute da almeno la metà degli intervistati, sono, nell'ordine: la tutela ai lavoratori del settore pubblico e privato per ogni tipo di pensione; l'assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali; l'assistenza, tutela e consulenza ai lavoratori atipici in materia previdenziale; l'assistenza per richieste di mobilità e per la cassa integrazione e guadagni. Solo un lavoratore su tre sa che il Patronato fornisce assistenza al riconoscimento e all'indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali.

L'informazione sulle funzioni del Patronato risulta leggermente più carente tra i lavoratori a tempo indeterminato, questo perché sono i giovani, tra i quali è maggiormente diffuso il lavoro flessibile, a risultare i più informati.

È nel Centro Italia che il Patronato sembra essere un soggetto meno riconoscibile, mentre, valutando un livello generico di informazione, le altre ripartizioni territoriali sembrano equivalersi. Nel Nord-ovest il 26,8 per cento ha un livello di informazione medio alto, contro il 13,2 per cento nel Nord-est; il 19,4 per cento nel Centro e il 20 per cento nel Sud e nelle isole.

Mettendo in relazione la variabile informazione con quelle socio-demografiche, scopriamo che né l'età né il titolo di studio o lo status socioeconomico incidono sulla capacità di acquisire informazioni. Sappiamo anche che le donne sono più informate degli uomini, che i lavoratori atipici sono impercettibilmente più informati di quelli a tempo indeterminato (21,3 per cento dei primi contro il

19,9 per cento dei secondi) e che, uscendo dal perimetro delle variabili socio-demografiche, gli iscritti al sindacato sono più informati, mentre l'orientamento politico non ha alcuna incidenza statisticamente significativa.

La fiducia nel ruolo del Patronato, per la tutela dei lavoratori in caso di infortunio, è più forte dove è avvenuta l'elezione dell'RLS, così come dove è avvenuta l'iscrizione al sindacato. Questo perché ovviamente un soggetto come il Patronato diviene di più facile accesso nei luoghi dove la partecipazio-

zione dei lavoratori all'organizzazione aziendale è più forte.

Il Patronato è giudicato positivamente tra chi ha subito un infortunio sul lavoro, quindi dai lavoratori che si sono dovuti confrontare in prima persona con questo tipo di problemi (tabella 1).

Sono soprattutto i lavoratori del Nord-est che, come mostra la tabella 2, giudicano il Patronato il soggetto più idoneo a tutelare i diritti di chi subisce un infortunio. Il Sud, invece, si caratterizza per un più alto grado di sfiducia.

TABELLA 1

		Dall'inizio dell'attività, infortunio o malattia professionale sul lavoro			Totale
		No, mai	Sì, di piccola/ media entità	Sì, di grave entità	
PATRONATO come soggetto ritenuto idoneo a tutelare i diritti dei lavoratori infortunati	<i>Molto idoneo</i>	15,4	29,0	25,0	18,2
	<i>Idoneo</i>	18,5	20,3	0,0	18,6
	<i>Abbastanza idoneo</i>	20,3	15,9	12,5	19,3
	<i>Poco idoneo</i>	19,7	20,3	12,5	19,8
	<i>Pochissimo idoneo</i>	26,1	14,5	50,0	24,1
<i>Totale</i>		100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: IRES

TABELLA 2

		Ripartizione				Totale
		Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e isole	
PATRONATO come soggetto ritenuto idoneo a tutelare i diritti dei lavoratori infortunati	<i>Molto idoneo</i>	16,2	28,3	22,4	8,2	18,2
	<i>Idoneo</i>	16,2	27,7	14,3	16,9	18,6
	<i>Abbastanza idoneo</i>	20,6	16,4	10,2	27,9	19,3
	<i>Poco idoneo</i>	18,6	14,5	29,9	17,5	19,8
	<i>Pochissimo idoneo</i>	28,4	13,2	23,1	29,5	24,1
<i>Totale</i>		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: IRES

Approfondendo ulteriormente la valutazione effettuata dai soggetti sul ruolo del Patronato si evidenzia che la fiducia verso quest'ultimo cresce con il crescere dell'età: sono gli over 45 quelli che più ritengono il Patronato un soggetto in grado di tutelare i diritti del lavoratore in caso di infortunio (tabella 3).

velli sufficienti. A riprova di ciò, c'è il fatto che questo comportamento, di per sé già scarsamente diffuso, diventa ancora più raro tra i lavoratori atipici (tabella 4).

Per comprendere meglio l'importanza del coinvolgimento dei lavoratori nel sistema di sicurezza e di salute nelle aziende può essere utile il dato compless-

TABELLA 3

		Età			Totale
		Fino a 30 anni	Da 31 a 45 anni	Oltre 45 anni	
PATRONATO come soggetto ritenuto idoneo a tutelare i diritti dei lavoratori infortunati	<i>Molto idoneo</i>	13,8	17,4	24,2	17,6
	<i>Idoneo</i>	20,5	18,9	14,1	18,5
	<i>Abbastanza idoneo</i>	21,9	18,0	18,0	19,2
	<i>Poco idoneo</i>	17,6	22,7	17,2	20,1
	<i>Pochissimo idoneo</i>	26,2	23,0	26,6	24,7
<i>Totale</i>		100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: IRES

TABELLA 4

		Tipologia lavoratori			Totale
		Atipico	Tempo determinato	Tempo indeterminato	
Ha eletto il proprio rappresentante per la sicurezza	<i>Sì</i>	15,0	14,2	42,9	27,8
	<i>No</i>	85,0	85,8	57,1	72,2
<i>Totale</i>		100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: IRES

Il 27,8 per cento dei lavoratori ha eletto il proprio rappresentante per la sicurezza, e considerando che le aziende medie e grandi (con almeno 16 addetti) costituiscono la metà del campione, possiamo dire che il coinvolgimento dei lavoratori nella tutela della propria salute sul posto di lavoro non è a li-

sivo relativo alla presenza o meno del RSL. Complessivamente, tra quelli che hanno eletto il proprio rappresentante per la sicurezza, vi è una quasi totale soddisfazione, tanto è vero che appena il 2,5 per cento degli intervistati reputa insufficiente l'operato del proprio delegato alla sicurezza.

Pubblichiamo la lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ci ha fatto pervenire in occasione della presentazione della campagna di comunicazione 2008 dell'INCA CGIL avvenuta il 4 febbraio 2008.

Il Presidente della Repubblica

Roma, 31 GEN. 2008

Gentile Presidente,

accolgo con particolare apprezzamento l'iniziativa dell' Inca-Cgil di dedicare la campagna di comunicazione del 2008 al problema della salute e della sicurezza nei posti di lavoro.

Importanti risposte sono già venute e stanno venendo da più parti per contrastare il gravissimo fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle "morti bianche", la cui preoccupante frequenza suscita grande allarme sociale.

La campagna di comunicazione che presenta oggi l'Inca-Cgil, importante componente del movimento sindacale e del mondo del lavoro, offre un prezioso contributo per la diffusione e l'affermazione di una radicata cultura sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro. Auspico che lo slogan della Vostra campagna "Lavoro insicuro? Vincano i diritti", il disegno strappato del bambino che trasmette con efficacia le tragiche conseguenze, anche familiari, del "lavoro insicuro", le varie iniziative che intendete intraprendere nel Paese, diano un forte impulso ad operare attraverso impegni puntuali, a prendere decisioni concrete, ad adottare efficaci misure volte a prevenire la piaga degli infortuni sul lavoro.

E' un cammino di civiltà e giustizia che deve vedere impegnati tutti i lavoratori, le imprese, le istituzioni nazionali e locali e la stessa opinione pubblica in una opera congiunta volta a individuare le priorità di intervento e realizzare appropriate ed efficaci azioni di prevenzione per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con vive cordialità
Giorgio Napolitano

Il Patronato in prima fila a fianco della CGIL

di **Raffaele Minelli***



Toti Scialoja
s.t. - 1995
Vinavil su carta
cm. 49,9x34,9
Direzione Nazionale CGIL

Il messaggio che il Presidente della Repubblica ci ha inviato, apprezzando la campagna di comunicazione che l'INCA, d'accordo con la CGIL, intende dedicare al tema della sicurezza nel lavoro, ci spinge a moltiplicare l'impegno su tale cruciale questione.

Che ci sia bisogno di un impegno costante e d'alto livello da parte di tutte le strutture confederali lo indicano non solo le più recenti tragedie che hanno insanguinato i posti di lavoro, ma il fatto che non abbiamo segnali concreti di essere entrati in una fase caratterizzata dall'inversione della dinamica.

Un impegno diffuso, capillare che deve essere in grado di dare continuità all'attenzione pubblica su tali temi che altrimenti, passati pochi giorni da eventi drammatici, vede scemare l'attenzione dei media.

Eppure la sicurezza nei luoghi di lavoro è di primaria importanza per un mercato del lavoro come quello italiano che assomma a dati strutturali antichi (ampia economia sommersa e microdimensione delle imprese) fenomeni nuovi, come un'immigrazione tumultuosa e la destrutturazione del ciclo nella grande dimensione aziendale. Tutte situazioni queste, ricordate per titoli, che rappresentano i presupposti più favorevoli per condizioni di lavoro poco o niente sicure.

Quelle prevalenti in Italia, sono realtà produttive nelle quali si scommette per competere non sulla qualità, ma sul risparmio dei costi e quindi poco si investe in preven-

*Presidente Patronato INCA CGIL

zione, formazione e tutela. A dimostrarlo sono gli stessi dati dell'INAIL che concentrano nella piccola impresa il maggior numero di incidenti.

Modificare la situazione, pertanto, pretende interventi su più piani, a partire da quello relativo a nuove politiche industriali come da tempo richiesto dalla nostra confederazione.

Va peraltro detto che l'intervento legislativo in materia, sia per l'attenzione sul tema da parte del legislatore europeo che ha competenza primaria, ma anche per l'attività del Parlamento, è notevole.

Infatti, abbiamo valutato con grande favore la recente legge 123 del 3 agosto 2007 che, insieme ad importanti, positivi, immediati interventi, ha delegato il governo ad emanare il Testo unico sulla sicurezza. Su tale obiettivo si rischia ora, in conseguenza della crisi di governo, di assistere ad un deprecabile stop. Ma se le critiche principali dello stato della salute delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia ovviamente vanno indirizzate al mondo datoriale e alle istituzioni, troppo spesso in difetto nel campo della prevenzione e del controllo, dobbiamo anche, per quanto ci riguarda, segnalare debolezze.

Lo indica ad esempio l'indagine dell'IRES CGIL, da noi promossa su «Percezione dei rischi e politiche di tutela nel lavoro post fordista», basata su un campione di circa 800 lavoratori, distribuiti scientificamente per territori, settori e dimensioni di impresa. L'indagine rivela che solo il 40 per cento degli intervistati ha una qualche conoscenza sulle funzioni svolte dall'INAIL, mentre poco più di un intervistato su cinque ha conoscenza alta o medio-alta delle funzioni svolte dal Patronato. Solo un lavo-

ratore su tre sa che il Patronato fornisce assistenza al riconoscimento e all'indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali. Peraltro è di qualche insegnamento il fatto che la fiducia nel ruolo del Patronato, per la tutela dei lavoratori in caso di infortunio, è più forte dove è avvenuta l'elezione dell'RLS, così come dove è avvenuta l'iscrizione al sindacato.

In questo contesto sono sì indispensabili le indicazioni della CGIL per una nuova stagione contrattuale sulla questione in grado sia di recuperare i ritardi sia di definire nuovi impegni a tutti i livelli negoziali. Così come va appoggiata la richiesta di estendere l'agibilità delle rappresentanze e di investire maggiormente sulla loro formazione. Naturalmente tutto ciò va accompagnato dalla conquista di un traguardo da tempo individuato: la revisione delle rendite e degli indennizzi per gli infortunati.

Aumentare la sicurezza di chi lavora, far emergere, per combatterle, le tante malattie professionali oggi nascoste, presuppone poi un impegno tutto indirizzato alla prevenzione: questione cruciale anche per il sistema sanitario tutto rivolto alla cura.

Su tale questione e in particolare al rafforzamento del ruolo degli RLS e in genere delle rappresentanze in materia, la CGIL e le categorie possono contare sulla professionalità dell'INCA. Devono essere le strutture confederali e di categoria in ogni realtà a individuare le modalità per concretizzare l'incontro, mettere in sinergia l'attività del Patronato con quella dei delegati per poi consegnare il frutto di tale rapporto ad una nuova stagione negoziale che assuma il tema della sicurezza tra le sue priorità.

Formazione «I CAN» un'esperienza di e-learning cooperativo

di **Simona Borghi***



Alberto Sughi - La coppia - 2003
Tecnica mista su carta incollata su tela
cm. 70x50 - Direzione Nazionale SPI

* Responsabile formazione
INCA CGIL nazionale

Il corso nazionale di base del 2006/07 si è caratterizzato con l'introduzione della piattaforma on line «I CAN» per sviluppare, oltre che la formazione con i classici sette moduli in presenza, una metodologia didattica a distanza con l'obiettivo di promuovere capacità di azione che utilizzino le tecnologie della comunicazione in un mix di modalità diverse di formazione, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Questa collaborazione ha sviluppato nel contesto accademico un'attenzione sulle modalità di formazione sviluppate in un ambito organizzativo particolare, come quello di un Patronato sindacale, attraverso una modalità formativa definita dagli addetti ai lavori, *Blended Learning*.

«Il termine blended, dal verbo inglese to blend, significa mescolare, miscelare, combinare in modo armonico elementi diversi. Da qualche decennio l'espressione BL è sempre più utilizzata per indicare un modo di fare formazione integrato e cioè che utilizza sia metodi didattici in presenza che mediati dal computer, in particolare per quest'ultimo aspetto si tratta principalmente di formazione on-line. Seppur questa può essere considerata come la definizione più completa di BL, spesso si può tendere a vedere in tale metodo una prevalenza dell'utilizzo delle tecnologie sulla parte in presenza.

«In realtà una formazione blended può dirsi tale nel momento in cui c'è un'integrazione coerente delle varie parti

del corso anche in relazione al contesto in cui questo si svolge».

Un aspetto significativo dell'interesse dell'università si è manifestato anche con la realizzazione di una tesi per corso di laurea in Comunicazione di impresa, nella cattedra Tecniche di valorizzazione delle Risorse umane, da Marianna Famiglietti su «Blended Learning un modello di formazione integrata per la crescita professionale: il corso I CAN dell'INCA CGIL». Uno studio, quest'ultimo che analizza quali sono state le caratteristiche di un percorso di questo tipo e che ci consente anche di fare alcune considerazioni sull'esperienza svolta e di porci interrogativi sulle modalità di formazione integrata. Un primo aspetto del tipo di formazione BL è definito dalle modalità con le quali si organizza e che devono «saper leggere» le specifiche esigenze e i bisogni dei partecipanti.

La scelta dei soggetti coinvolti nel percorso formativo è stata indirizzata verso coloro che sono entrati nel circuito dell'INCA da breve tempo, con l'intento di offrire loro un percorso di qualificazione utile all'attività lavorativa e quindi in grado di fornire le modalità di acquisizione delle conoscenze riferite ai contenuti, ma anche una metodologia di lavoro. La formazione attraverso BL è sembrata quella più adatta nel venire incontro a queste esigenze in particolare utilizzando il cosiddetto «apprendimento collaborativo».

I punti fondamentali della progettazione sono *comunicazione, collaborazione e cooperazione* e sia l'attività in presenza che quella on-line sono state progettate in base a questi presupposti. La costruzione della conoscenza attraverso la collaborazione e quindi il lavoro attivo da parte dei corsisti, e non una semplice formazione di tipo trasmissivo, rispondono appunto all'obiettivo di far conoscere un metodo di lavoro basato sulla condivisione che possa essere poi adottato in campo professionale. Infatti è un obiettivo indispensabile per l'INCA la condivisione delle risorse avente come fine l'aumento dell'efficacia dell'attività di sportello, considerando la complessità delle materie che giornalmente vengono affrontate nell'ambito dei diritti previdenziali e assistenziali.

Altro aspetto fondamentale rilevato durante il corso è stato l'impatto favorevole con le tecnologie utilizzate per la piattaforma formativa e che hanno rappresentato un supporto all'apprendimento: prospettando un modello di lavoro non più isolato dalla pratica, sono state infatti privilegiate le specificità delle persone coinvolte e l'adattabilità delle metodologie alle loro necessità in quanto gli attori principali del corso sono i *corsisti*. Nel corso dell'esperienza formativa si è dunque cercato di rendere il rapporto con la tecnologia il più amicale possibile per consentire a tutti un facile accesso ed uso della piattaforma.

Perequazione maggiorazione ex combattenti

Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 505, della l. 244/2007

di **Caterina Di Francesco***



Luigi Veronesi
s. t. - 1984
Tempera e acrilico su cartoncino
cm. 32x32
Camera del Lavoro di Milano

* Area previdenza ed assistenza
INCA CGIL nazionale

L'articolo 6 della legge 140/1985 ha riconosciuto agli ex combattenti ed assimilati esclusi dai benefici economici previsti dalla legge 336/1970 (diretta ai dipendenti pubblici) il diritto – a domanda – ad una maggiorazione della pensione nella misura di L. 30.000 mensili.

La maggiorazione è stata erogata a partire dal 1° gennaio 1985 sulle pensioni in godimento alla stessa data aventi decorrenza successiva al 7.3.1968. Nel biennio 1985/1986 la maggiorazione è stata corrisposta nella misura del 50% (L. 15.000).

I titolari di pensioni con decorrenza precedente al 7.3.1968 hanno avuto, invece, la maggiorazione solo dal 1° gennaio 1989, così come previsto dall'articolo 6 della legge 544/1988. Per i titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1985 la maggiorazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La maggiorazione di L. 30.000 si aggiunge all'importo complessivo della pensione senza incidere sul trattamento minimo e viene assoggettata, successivamente, alla disciplina della perequazione automatica. Inoltre, essa è reversibile ai superstiti nella stessa aliquota prevista per le pensioni di reversibilità.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con *sentenza n. 14285 del 7 luglio 2005*, ha stabilito che il pensionato ha diritto alla maggiorazione ex combattenti nell'importo perequato che la stessa ha assunto col tempo e non alle 30.000 lire inizialmente stabilite.

La sentenza consente ai ricorrenti che percepiscono la predetta maggiorazione *successivamente al 1° gennaio 1985* (o suc-

cessivamente all'1.1.1989 se la decorrenza della pensione è anteriore al 7.3.1968) di avere diritto alla maggiorazione nell'importo raggiunto per effetto della perequazione.

La differenza mensile è minima per chi ha percepito la maggiorazione nei primi anni dell'entrata in vigore della legge 140/1985 ma aumenta col trascorrere degli anni. Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad esempio, la maggiorazione di L. 15.000 dal 1° gennaio 1986 (anno in cui fu corrisposta al 50%) è diventata, con la rivalutazione monetaria, pari a lire 16.313; al 1° gennaio 2000, dalle 30.000 lire iniziali il valore della maggiorazione raggiunge le 58.517 lire.

La sentenza richiamata ha osservato che per assicurare la rivalutazione della maggiorazione, dopo l'ingresso in pensione, non sarebbe stato necessario formulare il terzo comma dell'articolo 6, in quanto – avendo il comma 7 dello stesso articolo disposto che la maggiorazione «è da considerare parte integrante del trattamento di pensione» – l'intera pensione (comprensiva della maggiorazione) avrebbe già fruito della perequazione automatica per effetto dell'articolo 21 secondo comma, della legge 730/1983, in forza del quale gli aumenti per perequazione automatica «sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante a fine di ciascun periodo la percentuale di variazione» fornita dall'indice ISTAT.

Quindi, il terzo comma dell'art. 6 è stato formulato esclusivamente per garantire la perequazione della maggiorazione, nel periodo precedente il suo ingresso.

La Cassazione ha osservato che la tesi dell'INPS, tendente ad attribuire lo stesso importo fisso all'ex combattente pensionato nel 1985 ed a quello cessato nel 2000 (o in date successive) contrasta con il principio di parità di cui all'articolo 3 Cost., e con il canone di interpretazione della legge, in forza del quale l'interprete non può adottare un'interpretazione che vanifichi la portata della norma.

Alla luce della citata sentenza diversi pensionati hanno presentato all'INPS domande di ricalcolo

della maggiorazione e proseguito con i ricorsi amministrativi e con il contenzioso giudiziario.

Nel 2006 la Direzione centrale dell'INPS ha aggiornato la procedura delle ricostituzioni – anche in regime internazionale – per consentire il ricalcolo della maggiorazione ex combattenti a seguito di sentenze passate in giudicato¹.

Purtroppo, nonostante la richiesta di soppressione del comma contenuto nel disegno di legge finanziaria 2008 da parte dei Patronati del Ce.Pa., l'art. 2, comma 505, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) contiene «l'interpretazione autentica» dell'art. 6, comma 3, della legge 140/1985 sulla perequazione della maggiorazione ex combattenti.

La disposizione contenuta in Finanziaria recita: «L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto».

Tale normativa, confermando il comportamento seguito dall'INPS, smentisce gli esiti della giurisprudenza in materia di perequazione della maggiorazione ex combattenti.

A seguito dell'«interpretazione autentica» fornita dall'ultima legge finanziaria la Direzione centrale dell'INPS, con messaggio n. 1666 del 22 gennaio 2008, ha fatto presente che continuerà ad attribuire la maggiorazione nella misura di lire 30.000 (euro 15,49) iniziali.

Pertanto, l'INPS respingerà le domande e i ricorsi dei pensionati.

Non possiamo assolutamente condividere la norma di «interpretazione autentica» poiché provoca risultati irrazionali e manifestamente lesivi del principio di uguaglianza e del principio di razionalità.

¹ Vedi messaggi INPS nn. 14089 e 14894 rispettivamente del 12 e 22 maggio 2006.

Infatti, a fronte di una prestazione spettante per uno stesso titolo, già all'origine quantificata in forma estremamente ridotta, si avrebbero maggiorazioni di importo diverso a seconda dell'anno di ingresso in pensione.

L'interpretazione fornita dalla Finanziaria 2008 risulta contraria alla *ratio* che il legislatore del 1985 aveva posto a fondamento della norma e contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

A nostro avviso, infatti, la norma di interpretazione autentica potrebbe essere ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale *per violazione dei principi di parità (art. 3 Cost.) e di adeguatezza della*

prestazione previdenziale (art. 38 Cost.). Pertanto, riteniamo opportuno consigliare di dare corso o proseguire il contenzioso tenendo presente che la Corte d'Appello di Torino ha già sollevato la questione di incostituzionalità.

I giudici investiti dalla questione potranno valutare se sollevare anch'essi questione di incostituzionalità, ovvero sospendere i relativi giudizi in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.

Il Patronato INCA continuerà quindi col contenzioso giudiziario per tutelare al meglio i diritti previdenziali dei lavoratori e dei pensionati.

La maternità fuori dal rapporto di lavoro: una questione aperta

di **Marina Boni***



Jaber (Jabor Alwan Salman)
Donne di due mondi
Anni '90
Acrilico su tela
cm. 295x305
Direzione Nazionale CGIL

* Area previdenza ed assistenza
INCA CGIL nazionale

Con il Testo unico per la tutela della maternità e paternità, d.lgs. 151/2001, è stata razionalizzata ed armonizzata la legislazione precedente riguardante i diritti dei genitori.

Particolare rilievo viene dato all'impostazione complessiva di questa normativa dal respiro europeo, basata sul nuovo concetto di «congedo», che ha l'ambizione di incentivare l'accudimento genitoriale e rafforzare nella vita quotidiana il valore sociale della maternità e paternità.

In questo contesto, la possibilità di accreditare figurativamente ai fini pensionistici il periodo di astensione obbligatoria, oggi congedo di maternità, e di poter riscattare il periodo di astensione facoltativa, oggi congedo parentale, fuori dal rapporto di lavoro, assumeva particolare rilevanza.

Pertanto, i precedenti provvedimenti in materia, sia il d.l. 503/92 sia il d.lgs. 564/96 ne uscivano rafforzati con l'abbattimento delle barriere temporali (1° gennaio 1994) che avevano impedito una tutela a largo raggio.

L'utilizzazione ai fini pensionistici dei periodi di maternità non in costanza di rapporto di lavoro, ma rivalutando comunque la funzione di madre, non solo lavoratrice, è stata una grande conquista che ci ha visto impegnati sullo sconnesso terreno dell'occupazione femminile, saltuaria e discontinua.

L'art. 25 del Testo unico conferma la possibilità dell'accredito della contribuzione figurativa per le nascite e le adozioni avvenute fuori dal rapporto di lavoro, in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previ-

denza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiedendo come unico, necessario ed imprescindibile requisito cinque anni di contribuzione all'atto della domanda.

L'art. 35, sempre del T.u., permette il riscatto per i periodi di congedo parentale, ex astensione facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, in presenza del medesimo requisito contributivo di cinque anni di versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria. L'atteggiamento dei due maggiori istituti previdenziali, l'INPS e l'INPDAP, quando abbiamo cominciato a presentare le prime domande di riconoscimento dei periodi di maternità in base ai citati articoli del T.u., è stato totalmente diverso.

▼ Una lunga e travagliata vicenda giurisprudenziale

L'INPS ha accettato le domande presentate da lavoratrici, o lavoratori nei casi previsti, che avessero il requisito contributivo richiesto dalla legge, i cinque anni, senza fare alcuna distinzione se la domanda provenisse da già pensionate o meno.

Secondo l'Istituto, il termine «iscritto», nell'uso che ne fa il legislatore in materia previdenziale, non esclude la possibilità di ricomprendere la definizione di «pensionato»: l'accredito figurativo interessa pertanto sia gli assicurati in attesa di pensione che i soggetti già in godimento della pensione medesima.

L'atteggiamento dell'INPS ha quindi condiviso la nostra posizione, accogliendola.

Se mai, vi sono stati problemi per la durata dei periodi di accredito o di riscatto a seconda della legislazione in vigore prima del Testo unico, al momento dell'evento maternità, oppure indicazioni operative particolarmente restrittive per alcune categorie di lavoratrici come le domestiche e le lavoratrici a domicilio: un filone di contenzioso significativo, ma comunque secondario rispetto alla questione principale di rilevanza generale.

L'INPDAP invece ha immediatamente inteso la definizione normativa di «iscritto» come lavoratore

ancora in servizio, o al massimo, in alcune situazioni, entro il limite perentorio di 90 giorni dalla cessazione del servizio, respingendo le domande delle lavoratrici già in pensione o appunto non più in servizio alla data della richiesta per l'accredito figurativo del congedo obbligatorio di maternità e per il riscatto del periodo di congedo parentale. La rigidità dell'interpretazione dell'INPDAP circa il termine «iscritto» è arrivata a voler escludere non solo le pensionate, ma anche quelle dipendenti che, sebbene già cessate alla data di entrata in vigore del T.u., abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria, mantenendo in questo modo viva l'iscrizione all'Istituto.

Ovviamente abbiamo resistito subito a questa interpretazione riduttiva, a questa inaccettabile discriminazione tra lavoratori del settore pubblico e di quello privato, fortemente penalizzante per i diritti delle lavoratrici.

L'aumento di contribuzione, infatti, derivante dai suddetti accrediti, è utile per tutte le situazioni, sia per il requisito di tutti i trattamenti pensionistici, che, in particolare, per il requisito dei 18 anni di anzianità contributiva da far valere entro il 31.12.1995 per rientrare nel sistema di calcolo retributivo. Per coloro che sono titolari di pensione, poi, l'accredito per astensione obbligatoria e facoltativa dà diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico.

Nella nostra esperienza quotidiana di Patronato, migliaia di donne si sono avvalse delle norme citate ai fini del diritto e della misura della propria pensione.

La vicenda giurisprudenziale che ne è seguita è stata complessa ed aspra, a colpi di sentenze di Cassazione e di Corte dei Conti, fino ad arrivare al pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni unite, la sentenza n. 7/06, che abbiamo salutato con grande soddisfazione e che sembrava mettere la parola fine in senso positivo per le lavoratrici. La Corte ha infatti ampiamente argomentato che «le norme contenute nella Costituzione, dirette alla tutela della maternità consentono di dare rilievo all'evento, indipendentemente dalla sussistenza di rapporto di lavoro in atto al momento dell'evento

di maternità ed al momento di entrata in vigore della norma che accorda il beneficio, ovvero al momento della presentazione della domanda».

Purtroppo la Finanziaria di quest'anno, l. 244/07, ci ha riservato un'amara sorpresa, che nessuna tempestiva iniziativa politica nostra, insieme alla CGIL e ai Coordinamenti Donne del Centro unitario patronati (CEPA), è riuscita ad evitare.

▼ La Finanziaria

La Finanziaria prevede, all'art. 2, comma 504, l'«interpretazione autentica» degli artt. 25 e 35 del Testo unico, restrittiva e penalizzante.

La Finanziaria restringe, infatti, la platea di coloro i quali possono presentare domanda per ottenere l'accredito (figurativo o mediante il riscatto) dei periodi citati esclusivamente «ai soggetti in servizio» alla data del 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del d.lgs. 151/2001, il Testo unico, sposando pedissequamente, nel linguaggio e nella formu-

lazione, l'interpretazione dell'INPDAP confutata con successo da nutrita giurisprudenza, come abbiamo visto, fino alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni unite, la 7/06 citata.

Non possiamo assolutamente concordare con questa «interpretazione autentica» che svilisce lo spirito stesso del T.u., mortifica una corposa e motivata giurisprudenza, ingenera differenziazioni inaccettabili ed incostituzionali tra lavoratori pubblici e privati, pone insormontabili ostacoli all'armonizzazione previdenziale tra diversi settori di lavoro, Siamo esaminando pertanto con la Consulenza legale nazionale la possibilità di un contenzioso qualificato che arrivi, se occorre, fino alla Corte Costituzionale, nel solco della nostra tradizione di difesa di diritti e di principi inderogabili, consapevoli che solo un'efficace tutela delle conquiste delle lavoratrici madri può contribuire a realizzare una società democratica e paritaria dove l'accudimento genitoriale non comporti discriminazioni e rinunce ma possa garantire una reale conciliazione tra vita professionale e familiare.

Operai agricoli a tempo determinato: la Cassazione riscrive le regole per la determinazione della retribuzione pensionabile

di **Francesco Baldassari***, **Rosella Misci****, **Luigina De Santis*****



Lino Costa
Contadina
1987
Olio su tela
cm. 100x80
Camera del Lavoro di Ferrara

▼ Premessa

Da alcuni anni la rilevazione della retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione delle prestazioni previdenziali dei lavoratori agricoli a tempo determinato ha dato origine a varie controversie, in relazione alle quali in passato siamo intervenuti dando indicazione di chiedere la riforma dei provvedimenti di liquidazione, di passare al ricorso amministrativo solo nei casi di reiezione e, soprattutto, di evitare la proliferazione massiccia del contenzioso legale e limitarlo ai casi di effettiva necessità in attesa dell'affermazione di una giurisprudenza consolidata.

Con la sentenza di Cassazione sezione lavoro n. 18268 del 22 agosto 2006 la Corte afferma, accogliendo le tesi del pensionato, che la determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori agricoli non può obbedire ad un criterio diverso da quello previsto dalla regola generale. Viene cioè affermato il principio secondo il quale il salario convenzionale da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile è quello dell'anno di decorrenza della pensione, pubblicato nell'anno successivo.

Ad oggi si registrano numerose (almeno 14) altre sentenze positive e conformi della Cassazione e, considerato il costante univoco pronunciamento, c'è da auspicare una concreta iniziativa dell'INPS che argini il proliferare di un contenzioso che ha tutte le caratteristiche per diventare seriale.

Poiché, dunque, è prevedibile che verranno instaurati sulla

* Settore Previdenza
INCA CGIL nazionale.

** Responsabile Contenzioso legale
INCA CGIL nazionale.

*** Collegio di Presidenza
INCA CGIL nazionale.

questione rappresentata un notevole numero di giudizi, non possiamo non riconsiderare il punto 4.2 del Protocollo INPS - Patronati, in cui viene precisato in modo esplicito che: «Nel caso di individuazione di contenzioso seriale con soluzioni giurisprudenziali costanti, l'INPS, su richiesta dei Patronati, si impegna a proporre appositi incontri per cercare una soluzione condivisa atta a definire il contenzioso».

▼ Storia normativa e giurisprudenziale

La legge n. 457/72 «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli», all'art. 3 dispone il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia con riferimento alla retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 488/68, il quale stabilisce che «a decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970 (poi prorogato) i contributi base dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti [...] per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale...».

Come si può notare, la disposizione non contiene riferimenti di ordine temporale.

Al contrario, per i salariati fissi, l'art. 3, comma 2, stabilisce che l'ammontare della retribuzione è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per quanto riguarda i giornalieri di campagna, il comma 3 dispone l'ammontare della retribuzione con riferimento alla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. In proposito la Cassazione, con più pronunce (n. 10839/2004; n. 12778/2004; n. 23119/2004; n. 6455/2001), ha affermato che in materia di deter-

minazione dell'ammontare delle *prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato* trova applicazione il comma 21 dell'art. 45, della legge n. 144/99, che – interpretando autenticamente l'art. 3, comma 3 della legge n. 457/72 – ha stabilito che il termine del 30 ottobre indicato è il medesimo di quello previsto al 2° comma dello stesso art. 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale.

Fino alla sentenza n. 18268/2006 la Cassazione aveva esaminato l'interpretazione della norma con riguardo alla sola retribuzione di riferimento per le prestazioni temporanee. È solo con la sentenza n. 18268/2006 che la Cassazione per la prima volta si interroga sulla possibilità di estendere alle prestazioni pensionistiche lo stesso criterio di riferimento della retribuzione pensionabile.

La Suprema Corte, pur ammettendo in linea teorica tale possibilità, non trova sufficienti giustificazioni per derogare al principio generale che collega la prestazione pensionistica anche alla retribuzione percepita da ultimo.

Per la Suprema Corte, «tale deroga non pare conforme ad un criterio interpretativo rispettoso dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost., posta l'indubbia diminuzione di protezione previdenziale conseguente all'azzeramento per il lavoratore agricolo della retribuzione dell'anno di pensionamento».

▼ Calcolo della retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro

■ Sentenza Cassazione n. 18268 del 22/8/2006

La questione oggetto del giudizio attiene alla misura della retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro, da prendere a base del calcolo della pensione degli operai agricoli a tempo determinato.

Il lavoratore – operaio agricolo a tempo determinato – titolare di pensione INPS, aveva chiesto la riliquidazione della pensione sostenendo che la retribuzione presa a riferimento dall'INPS per effettuare il calcolo della sua pensione fosse errata poiché essa non si riferiva ai salari medi convenzionali degli ultimi cinque anni di lavoro.

La tesi sostenuta nel ricorso del pensionato traeva origine dalla constatazione che il salario medio convenzionale rilevato ogni anno con decreto ministeriale si riferisce all'anno precedente e, pertanto, per ottenere il salario medio dell'ultimo quinquennio l'INPS avrebbe dovuto far riferimento ai decreti degli *ultimi cinque* (o più) *anni a partire dal decreto pubblicato nell'anno successivo a quello di pensionamento*.

Soltanto in tal modo si sarebbe realizzata l'adesione alle regole generali previste per il calcolo del trattamento pensionistico che prevedono la considerazione *anche* del reddito da lavoro percepito nell'anno del collocamento in pensione.

La Cassazione dà ragione alle tesi sostenute nel ricorso del pensionato ed afferma che «per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli non può farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457, come autenticamente interpretate dall'art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999 n. 144, riguardando tali disposizioni le prestazioni previdenziali temporanee, dovendo invece aversi riguardo alle regole generali in materia»

A parere della Suprema Corte l'equiparazione della retribuzione media convenzionale presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli – effettuata con l'interpretazione autentica dell'art. 3 della legge n. 457/72 ad opera dell'art. 45, comma 21, della legge n. 144/99 per arginare il contenzioso che all'epoca stava dilagando sul tema – non può avere ripercussioni negative sul calcolo delle pensioni e determinare una diminuzione del trattamento previsto con i criteri generali.

A seguito della introduzione (d.p.r. n. 488/68) del regime di liquidazione delle pensioni con il sistema

retributivo per ovviare al problema di determinare la misura della retribuzione per un gran numero di operai agricoli a tempo determinato i cui dati retributivi variano nel corso dell'anno a causa di molteplici contratti a termine si stabilì di ricorrere ad un sistema di determinazione annuale delle retribuzioni medie convenzionali provinciali.

Infatti il d.p.r. n. 488/68 prevedeva che:

- ▶ quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali, la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle stesse retribuzioni medie o convenzionali (art. 5, comma 6);
- ▶ i contributi base per l'anzianità, vecchiaia e superstiti erano dovuti nelle misure stabilite dalla tabella allegata «in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del ministro per il Lavoro [...] sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate» (art. 28).

La retribuzione pensionabile non era quindi quella effettivamente percepita dal lavoratore, ma era quella risultante dalla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva provinciale, media che veniva poi trasfusa nel decreto ministeriale. L'applicazione di detto sistema, prevista originariamente fino al 30 dicembre 1970, è stato poi prorogata dall'art. 8 della legge n. 459/72.

Tale legge – intitolata «*Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli*» – ha disposto:

- ▶ all'art. 1 l'erogazione della indennità economica di malattia ai salariati fissi e ai giornalieri di campagna;
- ▶ all'art. 3, comma 1, la misura dell'indennità giornaliera in relazione alla retribuzione dall'art. 28 d.p.r. n. 488/68;
- ▶ all'art. 3, comma 2, per i salariati fissi che si debba far riferimento alla retribuzione costituita «dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente»;

- ▶ all'art. 3, comma 3, per i giornalieri di campagna che si debba far riferimento alla retribuzione costituita «*dalla media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno*».

Lo stesso sistema di liquidazione era previsto nella citata l. n. 257 per l'indennità di maternità (art. 3, comma 3) e per il trattamento speciale per la disoccupazione (art. 25).

I decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere, emanati annualmente e vincolanti per gli istituti previdenziali, hanno sempre fatto riferimento ai dati salariali relativi all'anno precedente alla loro emanazione per entrambe le categorie dei dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adottando così, sostanzialmente, come criterio unico di rilevazione quello (meno favorevole) previsto per gli operai a tempo indeterminato, intendendo così verosimilmente assicurare un trattamento omogeneo a soggetti operanti nell'ambito dello stesso settore lavorativo e realizzare una più semplice e rapida procedura di liquidazione, in via definitiva, dell'indennità di malattia.

Questa prassi applicativa venne però contestata dai lavoratori agricoli a tempo determinato, i quali hanno preteso la liquidazione dell'indennità giornaliera di malattia nella misura più favorevole, che per loro appositamente era prevista dalla legge. n. 457/72 (art. 3, comma 3).

La Cassazione, con molteplici sentenze (Cass. n. 187/78, n. 3212/81 e n. 3394/80) ha affermato che la liquidazione dell'indennità di malattia può avvenire sulla base dei salari relativi ai decreti ministeriali esistenti al momento dell'insorgenza della malattia, cioè quelli riferiti al 30 ottobre dell'anno precedente, ma ha anche riconosciuto il diritto del lavoratore al conguaglio sulla base dei salari convenzionali desumibili dai decreti ministeriali riferiti al 30 ottobre dell'anno in cui è insorta la malattia.

Con la l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, si è disposto che «la l. 8 agosto 1972, n. 457,

art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, per gli operai a tempo indeterminato».

Facendo applicazione di detta disposizione, ritenuta avente carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, questa Corte, con le sentenze 9 maggio 2001 n. 6455 e 8 agosto 2004 n. 10838, mutato il precedente orientamento illustrato al punto 4, ha affermato che nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla l. n. 457 del 1972, le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento (ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata tra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi).

■ **Cassazione civile, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2007, n. 2572**

La questione oggetto del giudizio è sempre attinente alla misura della retribuzione pensionabile da prendere a base del calcolo della pensione degli operai agricoli a tempo determinato.

Le pronunzie citate attengono ai criteri di determinazione della retribuzione giornaliera, ai fini del calcolo dell'indennità di malattia spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato.

Nel caso di specie si tratta però di un problema diverso, giacché si discute della determinazione della retribuzione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia. Parte ricorrente sostiene che la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione è sì quella fissata nei decreti ministeriali emanati ai sensi del d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, ma sottoli-

nea che, per ogni anno, dovrebbe farsi riferimento al salario medio convenzionale risultante – non già del decreto emanato in quel medesimo anno, perché questo determina il salario medio convenzionale dell'anno precedente – ma a quello risultante dal decreto ministeriale emanato nell'anno successivo, perché solo in tal modo vi sarebbe la corrispondenza, per ciascun anno, tra retribuzione pensionabile e retribuzione riferita al lavoro prestato. La tesi è fondata, in considerazione di una pluralità di ragioni, che, pur partendo da diversi presupposti interpretativi, convergono tutte in tal senso. In primo luogo, la l. n. 257 del 1972, art. 3, si presta ad una duplice interpretazione: o nel senso che essa si riferisca solo al calcolo delle prestazioni temporanee (come sembra più corretto), ovvero nel senso che essa si riferisca anche al calcolo della pensione.

Con la prima opzione, ritenendo che essa si riferisce esclusivamente ai criteri di determinazione della retribuzione ai fini della indennità di malattia, di maternità e di disoccupazione, dovrebbe concludersi che invece nulla è cambiato per il calcolo della pensione: la retribuzione pensionabile di ciascun anno si conferma quella di cui al d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, derivante dal calcolo delle «retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia»; occorre quindi prendere come base pensionabile la media delle retribuzioni rilevate per ciascun anno e quindi, se i decreti ministeriali registrano la media delle retribuzioni dell'anno precedente alla loro emanazione, occorrerà prendere a base le medie di cui al decreto ministeriale dell'anno successivo.

Ma la tesi di parte ricorrente troverebbe accoglimento anche seguendo la seconda opzione, ritenendo cioè che la citata l. n. 257 del 1972, art. 3, determina la retribuzione da porre a base del computo, non solo delle prestazioni temporanee, ma anche della pensione. Ed infatti, per i lavoratori a tempo determinato, la retribuzione pensionabile dovrebbe essere calcolata, come espressamente previsto al comma 2, in base alla media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti

collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, di talché se il decreto ministeriale registra la media relativa all'anno precedente alla sua emanazione, e non già la media dell'anno in cui il lavoro è stato prestato, anche in tal caso occorrerà necessariamente fare riferimento al decreto ministeriale dell'anno successivo: solo così vi sarà corrispondenza, per ogni anno, tra la retribuzione pensionabile e quella relativa al lavoro prestato.

È poi ben vero che la l. n. 257 del 1972, art. 3 citato, è stata interpretata autenticamente dalla disposizione sopravvenuta di cui alla l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, per cui – dovendosi fare applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato – le due categorie di lavoratori agricoli si vengono a trovare parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento; ma ciò vale, per espressa previsione della legge interpretativa, «per la liquidazione delle prestazioni temporanee», di talché per la liquidazione della pensione la norma interpretativa non opera, e la retribuzione pensionabile per gli operai agricoli a tempo determinato, deve essere determinata in corrispondenza con quella calcolata per l'anno in cui il lavoro è stato prestato, ciò in forza della l. n. 257 del 1972, art. 3, comma 3, che fa riferimento alla media dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

Conclusivamente, sia applicando il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, sia applicando la l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica del 1999, la regola non cambia: la retribuzione pensionabile va calcolata sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, mentre nessuna disposizione appare idonea a giustificare il diverso sistema di calcolo, seguito dall'INPS, sulla determinazione in base alla media vigente nell'anno precedente. È ben vero infatti che il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28 citato, rimette al decreto ministeriale la determinazione delle retribuzioni medie su cui calcolare la pensione, prescrivendo però, senza riservare al-

cun margine di discrezionalità, che la media sia quella vigente per ciascun anno (nello stesso senso da ultimo Cass. n. 18268/2006).

D'altra parte, con riguardo alle pensioni non si ravvisa l'inconveniente che sorgeva invece (prima della entrata in vigore della citata disposizione interpretativa di cui alla l. n. 144 del 1999) per la liquidazione delle prestazioni temporanee, ossia per l'indennità di malattia, di maternità o della disoccupazione, per le quali, non potendosi ancora disporre del decreto ministeriale che determinava la retribuzione media relativa all'epoca di insorgenza dell'evento protetto, la liquidazione non poteva che essere effettuata sulla base del decreto precedente. Per calcolare la pensione invece, l'ente previdenziale è già tempestivamente a conoscenza della media delle retribuzioni, su cui determinare la retribuzione pensionabile di ciascun anno.

Inoltre è da considerare da ultimo che secondo il sistema retributivo del calcolo pensionistico, la retribuzione pensionabile è sempre stata ancorata alla retribuzione percepita nelle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (le ultime 260 settimane ai sensi della l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 4, e le ultime 520 settimane ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2, comma 3), ciò in quanto il sistema di calcolo retributivo della pensione, essendo ispirato all'intento di non alterare negativamente il regime di vita acquisito prestando attività lavorativa, tendeva a garantire una prestazione pensionistica di misura prossima il più possibile all'ultimo trattamento retributivo percepito.

▼ Allegato 1

■ **Cassazione civile, sez. lav.,
22 agosto 2006, n. 18268**

Omissis

► Fatto

L.D. convenne in giudizio l'INPS dinanzi al Tribunale di Bari – Giudice del lavoro, chiedendo la

condanna del convenuto alla riliquidazione della pensione in godimento, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell'anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato.

Espose: di essere operaio agricolo a tempo determinato, iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza e titolare di pensione INPS; che l'istituto per determinare la retribuzione pensionabile aveva fatto riferimento al salario medio convenzionale pubblicato – con i decreti del Ministero del Lavoro di cui al d.p.r. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28 – in ciascun anno in cui il lavoro era stato prestato, interpretando erroneamente l'articolo 28 del cit. d.p.r., perché, siccome ogni decreto determina il salario medio convenzionale dell'anno immediatamente precedente, la retribuzione considerata per ogni anno dall'INPS non si riferiva all'anno di lavoro ma riguardava quella dell'anno precedente.

Nella resistenza dell'Istituto il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza che veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari.

Il giudice del gravame ha ritenuto non condivisibile la tesi, posta a fondamento dell'appello, secondo cui al regime delle pensioni non sarebbe applicabile la l. n. 457 del 1972, art. 3, autenticamente interpretata dalla l. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, dettata solo – secondo l'appellante – per l'indennità di disoccupazione.

L'argomentazione della Corte territoriale può essere così riassunta.

La l. n. 457 del 1972 concerne «miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli». In nessuno dei «tre» articoli di cui essa si compone viene menzionata l'indennità di disoccupazione agricola. L'articolo 3, dopo aver precisato, al comma 1, che l'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli è determinata secondo le modalità di cui al d.p.r. n. 488 del 1968, indica nei commi 2 e 3, il criterio di calcolo della retribuzione dei salariati fissi e dei giornalieri di campagna. Dunque, la legge in esame non ha disciplinato un sistema di calcolo retributivo operante per un settore specifico o per una prestazione

particolare, ma ha dettato un criterio generale di rilevamento del salario, valido, salva speciale disposizione contenuta in diverso atto normativo, per tutti i casi in cui debba procedersi, a qualsiasi fine, al calcolo dell'ammontare della retribuzione dei lavoratori agricoli. È significativo, del resto, che l'articolo 3 della legge valga anche in tema di determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola, ancorché essa non sia espressamente menzionata. Quindi la tesi dell'appellante – secondo cui la norma non opera per il calcolo delle pensioni, perché di siffatta prestazione l'articolato della legge non fa menzione – è contraddittoria rispetto all'affermazione secondo cui la norma riguarda solo l'indennità di disoccupazione, visto che di quest'ultima la legge non fa cenno. Pertanto, siccome il legislatore ha voluto dettare un criterio generale di determinazione della retribuzione dei lavoratori agricoli, valevole conseguentemente anche in tema di pensioni, il sistema di calcolo adottato dall'INPS risulta corretto, alla luce della l. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, secondo cui il termine del 30 ottobre di ogni anno, previsto dalla l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, con riferimento ai giornalieri di campagna è il medesimo di quello previsto al secondo comma dello stesso articolo per gli operai a tempo indeterminato, ivi indicato con la dicitura 30 ottobre dell'anno precedente, così come del resto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

L.D. chiede la Cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo.

L'INPS ha depositato procura.

► Diritto

Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28, della l. n. 457 del 1972, art. 3 e della l. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, della l. n. 297 del 1982, art. 3 e del d.lgs. n. 503 del 1992, art. 3, unitamente ad omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata l'errore di aver ritenuto applicabile per la determinazione della ba-

se di calcolo della pensione dei lavoratori agricoli il criterio che, per tale categoria, presiede alla determinazione della indennità di disoccupazione.

Il ricorso è fondato.

La l. 8 agosto 1972, n. 457 (recante miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli e formata, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, da 28 articoli, distribuiti in quattro titoli), per quanto qui di rilievo, contiene nel titolo primo all'art. 1 regole in tema di indennità giornaliera di malattia e all'art. 2 disposizioni in tema di prestazioni sanitarie di malattia; inoltre (artt. 4 e 5) norme riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché (art. 6) gli assegni familiari. Nel titolo secondo essa reca norme concernenti l'integrazione salariale in favore della categoria di dipendenti cui nel complesso si riferisce.

L'art. 3 della legge in esame dispone circa la determinazione della indennità giornaliera di malattia prescrivendo che per tale determinazione debba farsi riferimento alla retribuzione fissata secondo le modalità di cui al d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 («Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria»). In particolare, l'articolo 28, richiamato dalla l. del 1972, stabilisce che «a decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970» (ma anche successivamente per effetto di quanto stabilito dal d.l. 1 luglio 1972, n. 287, art. 8, convertito nella l. 8 agosto 1972, n. 459) «i contributi base dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui al d.lgs. 8 febbraio 1945, n. 75, art. 1, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti

collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate».

La disposizione appena riprodotta non contiene riferimenti di ordine temporale. Questi invece si trovano, per quanto riguarda i salariati fissi, nella l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, dove l'ammontare della retribuzione è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente e per quanto riguarda i giornalieri di campagna nel comma 3, a norma del quale l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

In proposito questa Corte con più pronunzie conformi ha affermato che in materia di determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato trova applicazione della l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che – interpretando autenticamente la l. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 – ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima disposizione per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle dette prestazioni, è il medesimo di quello previsto al comma secondo del citato articolo 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale; tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che – nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata l. n. 547 del 1972 – le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione

della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi (Cass. 2004/10839; v. anche 2004/12778; 2004/23119; 2001/6455). Ma tale giurisprudenza, cui ha fatto riferimento anche la Corte territoriale, non risolve il problema della causa, essendosi occupata dell'interpretazione della norma citata solo con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento per le prestazioni temporanee.

Il giudice del merito afferma che il criterio di determinazione dettato per l'indennità di malattia è espressione di un principio generale, ma a sostegno di questa conclusione non si può appoggiare sul sistema di calcolo di cui al menzionato d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, che non somministra argomenti decisivi al riguardo, visto che esso ai fini della modalità di determinazione della retribuzione non collega i contratti di lavoro da prendere quale parametro ad uno specifico riferimento temporale. Occorre anzi aggiungere che, con la l. 17 maggio 1999, art. 45, comma 21, che ha interpretato autenticamente la l. 8 agosto 1972, n. 457, cit. comma 3, risulta confermato che l'ambito proprio di operatività del criterio di calcolo della retribuzione è quello della «liquidazione delle prestazioni temporanee». Ora l'estensione alle prestazioni pensionistiche del menzionato criterio di riferimento attraverso i comuni strumenti ermeneutici sarebbe teoricamente possibile. Ma a tal fine occorrerebbe giustificare la deroga apportata per tale categoria di lavoratori al principio generale che, come posto in rilievo dal ricorrente, collega la prestazione pensionistica (anche) alla retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza, deroga che fra l'altro non pare conforme ad un criterio interpretativo rispettoso dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost., posta l'indubbia diminuzione di protezione previdenziale conseguente all'azzeramento per il lavoratore agricolo della retribuzione dell'anno di pensionamento. Deve quindi affermarsi che per la determinazione della

retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli non può farsi riferimento alle disposizioni della l. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, come autenticamente interpretate dalla l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, riguardando tali disposizioni le prestazioni previdenziali temporanee, dovendo invece aversi riguardo alle regole generali in materia. In conclusione il ricorso deve essere accolto con rinvio della causa ad altro giudice di appello che la riesaminerà in base al principio di diritto appena enunciato e provvedere anche sulle spese.

▼ Allegato 2

■ Cassazione civile, sez. lav., 06 febbraio 2007, n. 2572

Omissis

► Fatto

Con ricorso al Tribunale di Bari C.M., operaio agricolo a tempo determinato, titolare di pensione INPS, lamentava che l'Istituto avesse calcolato detta prestazione in misura inferiore rispetto al dovuto, perché, applicando erroneamente il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno, al salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del Lavoro, i quali determinavano il salario medio convenzionale non già dell'anno in cui il lavoro era stato prestato, ma dell'anno immediatamente precedente; ciò premesso chiedeva la condanna dell'Istituto alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell'anno successivo.

Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito rigettava la domanda e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d'appello con la sentenza in epigrafe indicata.

Avverso detta sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo, illustrato da memoria.

L'INPS ha depositato procura.

► Diritto

Parte ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28, della l. n. 457 del 1972, art. 3, della l. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, della l. n. 297 del 1982, art. 3 e del d.lgs. n. 503 del 1992, art. 3, nonché per difetto di motivazione.

Sottolineata l'importanza del principio, valido per la generalità dei lavoratori dipendenti, per cui la pensione deve essere ancorata alle ultime retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, si sostiene che la l. n. 257 del 1972, art. 3, non determina la retribuzione utile a pensione, ma solo la retribuzione da prendere a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee, per cui sarebbe errata la interpretazione contraria attribuita dalla sentenza impugnata, la quale avrebbe errato anche in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla l. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, perché anch'essa farebbe riferimento esclusivamente ai criteri di liquidazione delle prestazioni temporanee e non già a quelli validi per il calcolo della pensione.

Il ricorso merita accoglimento.

1. La questione oggetto del giudizio attiene alla misura della retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro, da prendere a base del calcolo della pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato.

A seguito della introduzione in via generalizzata, ad opera del d.p.r. n. 488 del 1968, del sistema di liquidazione delle pensioni di vecchiaia con il sistema retributivo – in luogo del precedente sistema contributivo – essendo divenuto il dato retributivo fattore indispensabile ai fini del calcolo, si poneva il problema di determinare la misura della retribuzione da prendere annualmente in considerazione per gli operai agricoli a tempo determinato, che era reso complicato sia a causa della gran massa di lavoratori aventi diritto, sia perché, proprio in considerazione della esistenza di vari contratti a termine, il dato retributivo variava nel corso dell'anno. A questi inconvenienti si ovviò ricor-

rendo ad un sistema di determinazione annuale delle retribuzioni medie convenzionali provinciali; ed infatti il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6, prevedeva che, quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali, la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime. Il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, prevedeva che i contributi base per l'anzianità, vecchiaia e superstiti erano dovuti nelle misure stabilite dalla tabella allegata «in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del ministro per il Lavoro... sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate».

La retribuzione pensionabile non era quindi quella effettivamente percepita dal lavoratore, ma era quella risultante dalla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva provinciale, media che veniva poi trasfusa nel decreto ministeriale. L'applicazione di detto sistema, prevista originariamente fino al 30 dicembre 1970, è stato poi prorogata, senza limiti di tempo, dalla l. 8 agosto 1972, n. 459, art. 8, che ha convertito il d.l. 1° luglio 1972, n. 287.

2. È poi seguita la l. 8 agosto 1972, n. 457, intitolata «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli».

L'art. 1 di detta legge prevede l'erogazione della indennità economica di malattia, giornaliera, ai lavoratori agricoli, sia salariati fissi, sia giornalieri di campagna (e quindi sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia a quelli a tempo determinato).

L'art. 3 ne determina la misura facendo riferimento, al comma 1, alla retribuzione fissata secondo le modalità di cui al d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, che sopra si è riportato, mentre, ai commi 2 e 3, pone una distinzione tra il sistema applicabile ai salariati fissi e quello applicabile invece ai lavoratori a tempo determinato: per i primi (comma 2) l'ammontare della retribuzione è costituito «dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qua-

lifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente», mentre per i giornalieri di campagna è costituito «dalla media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno».

Lo stesso sistema di liquidazione era previsto nella citata l. n. 257 per l'indennità di maternità (art. 3, comma 3) e per il trattamento speciale per la disoccupazione (art. 25).

3. È pacifico che i decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere, emanati annualmente e vincolanti per gli istituti previdenziali, hanno sempre fatto riferimento ai dati salariali relativi all'anno precedente alla loro emanazione per entrambe le categorie sopra indicate (dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato), adottando così, sostanzialmente, come criterio unico di rilevazione quello (meno favorevole al beneficiario) previsto per gli operai a tempo indeterminato, intendendo così verosimilmente assicurare un trattamento omogeneo a soggetti operanti nell'ambito dello stesso settore lavorativo e realizzare una più semplice e rapida procedura di liquidazione, in via definitiva, dell'indennità di malattia.

4. Questa prassi applicativa venne però contestata dai lavoratori agricoli a tempo determinato, i quali reclamavano la liquidazione dell'indennità giornaliera di malattia nella misura più favorevole, che per loro appositamente era prevista dalla l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3 sopra riportato. Questa Corte, in accoglimento della pretesa, con molteplici sentenze (Cass. 14 gennaio 1978 n. 187, 15 maggio 1981 n. 3212 e 22 maggio 1980 n. 3394) ha affermato che la liquidazione dell'indennità di malattia può ben avvenire sulla base dei salari medi risultanti dai decreti ministeriali esistenti al momento dell'insorgenza della malattia, ancorché riferiti al 30 ottobre dell'anno precedente, ma vi è poi il diritto del lavoratore al conguaglio sulla base dei salari convenzionali desumibili dai decreti ministeriali riferiti al 30 ottobre dell'anno in cui è insorta la malattia.

5. Con la l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, si è disposto che «la l. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, per gli operai a tempo indeterminato».

Facendo applicazione di detta disposizione, ritenuta avente carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, questa Corte, con le sentenze 9 maggio 2001 n. 6455 e 8 agosto 2004 n. 10838, mutato il precedente orientamento illustrato al punto 4, ha affermato che nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla l. n. 457 del 1972, le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento (ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata tra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi).

6. Le pronunzie citate ai punti 4 e 5 attengono ai criteri di determinazione della retribuzione giornaliera, ai fini del calcolo dell'indennità di malattia spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato. Nel caso di specie si tratta però di un problema diverso, giacché si discute della determinazione della retribuzione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia. Parte ricorrente sostiene che la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione è sì quella fissata nei decreti ministeriali emanati ai sensi del d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, ma sottolinea che, per ogni anno, dovrebbe farsi riferimento al salario medio convenzionale risultante – non già del decreto emanato in quel medesimo anno, perché questo determina il salario medio convenzionale dell'anno precedente – ma a quello risultante dal decreto ministeriale emanato nell'anno successivo, perché solo in tal modo vi sarebbe la corrisponden-

za, per ciascun anno, tra retribuzione pensionabile e retribuzione riferita al lavoro prestato.

7. La tesi è fondata, in considerazione di una pluralità di ragioni, che pur partendo da diversi presupposti interpretativi, convergono tutte in tal senso.

In primo luogo, la l. n. 257 del 1972, art. 3, si presta ad una duplice interpretazione: o nel senso che essa si riferisca solo al calcolo delle prestazioni temporanee (come sembra più corretto), ovvero nel senso che esso si riferisca anche al calcolo della pensione.

Con la prima opzione, ritenendo che essa si riferisca esclusivamente ai criteri di determinazione della retribuzione ai fini della indennità di malattia, di maternità e di disoccupazione, dovrebbe concludersi che invece nulla è cambiato per il calcolo della pensione: la retribuzione pensionabile di ciascun anno si conferma quella di cui al d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, derivante dal calcolo delle «retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia»; occorre quindi prendere come base pensionabile la media delle retribuzioni rilevate per ciascun anno e quindi, se i decreti ministeriali registrano la media delle retribuzioni dell'anno precedente alla loro emanazione, occorrerà prendere a base le medie di cui al decreto ministeriale dell'anno successivo.

8. Ma la tesi di parte ricorrente troverebbe accoglimento anche seguendo la seconda opzione, ritenendo cioè che la citata l. n. 257 del 1972, art. 3, determina la retribuzione da porre a base del computo, non solo delle prestazioni temporanee, ma anche della pensione. E infatti, per i lavoratori a tempo determinato, la retribuzione pensionabile dovrebbe essere calcolata, come espressamente previsto al comma 2, in base alla media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, di talché se il decreto ministeriale registra la media relativa all'anno precedente alla sua emanazione, e non già la media dell'anno in cui il lavoro è stato prestato, anche in tal caso occorrerà necessariamente fare riferimento al decreto ministeriale dell'anno successivo: solo così vi sarà corri-

spondenza, per ogni anno, tra la retribuzione pensionabile e quella relativa al lavoro prestato.

9. È poi ben vero che la l. n. 257 del 1972, art. 3 citato, è stata interpretata autenticamente dalla disposizione sopravvenuta di cui alla l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, per cui – dovendosi fare applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato – le due categorie di lavoratori agricoli si vengono a trovare parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento; ma ciò vale, per espressa previsione della legge interpretativa, «per la liquidazione delle prestazioni temporanee», di talché per la liquidazione della pensione la norma interpretativa non opera, e la retribuzione pensionabile per gli operai agricoli a tempo determinato deve essere determinata in corrispondenza con quella calcolata per l'anno in cui il lavoro è stato prestato, ciò in forza della l. n. 257 del 1972, art. 3, comma 3, che fa riferimento alla media dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

10. Conclusivamente, sia applicando il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, sia applicando la l. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica del 1999, la regola non cambia: la retribuzione pensionabile va calcolata sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, mentre nessuna disposizione appare idonea a giustificare il diverso sistema di calcolo, seguito dall'INPS, sulla determinazione in base alla media vigente nell'anno precedente. È ben vero infatti che il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28 citato, rimette al decreto ministeriale la determinazione delle retribuzioni medie su cui calcolare la pensione, prescrivendo però, senza riservare alcun margine di discrezionalità, che la media sia quella vigente per ciascun anno (nello stesso senso da ultimo Cass. n. 18268/2006).

11. D'altra parte, con riguardo alle pensioni non si ravvisa l'inconveniente che sorgeva invece (pri-

ma della entrata in vigore della citata disposizione interpretativa di cui alla l. n. 144 del 1999) per la liquidazione delle prestazioni temporanee, ossia per l'indennità di malattia, di maternità o della disoccupazione, per le quali, non potendosi ancora disporre del decreto ministeriale che determinava la retribuzione media relativa all'epoca di insorgenza dell'evento protetto, la liquidazione non poteva che essere effettuata sulla base del decreto precedente. Per calcolare la pensione, invece, l'ente previdenziale è già tempestivamente a conoscenza della media delle retribuzioni, su cui determinare la retribuzione pensionabile di ciascun anno.

12. Inoltre è da considerare da ultimo che secondo il sistema retributivo del calcolo pensionistico, la retribuzione pensionabile è sempre stata ancorata alla retribuzione percepita nelle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (le ultime 260 settimane ai sensi della l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 4, e le ultime 520 settimane ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2, comma 3), ciò in quanto il sistema di calcolo retributivo della pensione, essendo ispirato all'intento di non alterare negativamente il regime di vita acquisito prestando attività lavorativa, tendeva a garantire una prestazione pensionistica di misura prossima il più possibile all'ultimo trattamento retributivo percepito.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.

■ P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2007.

Il contributo dell'INCA per il Testo unico sulla sicurezza nel lavoro: centrale il ruolo del medico competente

di **Marco Bottazzi***



Alberto Sughi
L'uomo assente
1989
Pittura su muro - particolare
cm. 95x100
Camera del Lavoro di Cesena

* Consulenza medico-legale
INCA CGIL nazionale.

È passato poco tempo dall'incendio alla ThyssenKrupp di Torino. La commozione e il sentimento che hanno accompagnato i funerali per i sette operai uccisi nell'acciaieria sono ancora vivi. Altri incidenti mortali si sono succeduti ogni giorno, anche se non hanno avuto la stessa attenzione da parte dei mass media e tanti sono ancora gli infortuni che quotidianamente si verificano nella quasi indifferenza generale. Il problema della sicurezza nel lavoro è enorme. Quest'anno, elezioni anticipate permettendo, il governo dovrebbe provvedere a varare il Testo unico sulla sicurezza, esercitando la delega ricevuta dal Parlamento, prevista dalla legge 123 dell'agosto 2007. L'INCA, il Patronato della CGIL, che svolge un'azione di tutela individuale sugli infortuni, sulle malattie professionali e sulle diverse forme di invalidità fornisce un contributo che, facendo perno sull'esperienza vissuta nei propri uffici a contatto con i lavoratori, cerca di fare chiarezza su alcuni nodi legislativi ancora da sciogliere.

Due sono i temi su cui si può realizzare tale contributo: il primo quello della sorveglianza sanitaria e il secondo quello del ruolo del medico competente con una attenzione particolare al reinserimento lavorativo dell'infortunato e/o del portatore di malattia professionale.

Una compiuta risposta a questa problematica richiede che si pervenga in tempi rapidi ad un aggiornamento di alcune norme quali, in particolare, il Testo unico INAIL e la legge 68 (Norme sul diritto al lavoro del disabile), ma anche ad una declinazione all'interno delle norme sull'assistenza sanitaria.

Tale declinazione si deve tradurre in un impegno affinché il percorso riabilitativo coincida con il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e quindi permetta un rapido e pieno recupero della capacità di lavoro.

Occorre anche che si diffonda fra i medici dell'INAIL la consapevolezza che l'incapacità lavorativa temporanea deve essere valutata in relazione al tipo di prestazione a cui il lavoratore è contrattualmente adibito. Questo significa che la stessa malattia può incidere in maniera diversa sulla capacità lavorativa del lavoratore a seconda della concreta attività svolta e dell'ambiente di lavoro, determinando prognosi anche molto diverse a parità di patologia.

Nella bozza di testo della legge, il giudizio di idoneità viene declinato nelle sue diverse fattispecie, ma soprattutto viene codificata la possibilità per il lavoratore e non per il datore di lavoro di richiedere una visita straordinaria al medico competente. Tuttavia, andrebbe previsto un termine entro il quale il medico competente deve effettuare tale visita, per evitare che i datori di lavoro ritardino tale adempimento fino a farlo coincidere con la visita periodica.

In questa ipotesi dovrebbe rientrare anche la possibilità per il lavoratore che ha subito un infortunio di richiedere, anche in vista del suo rientro in azienda, una visita che accerti le sue «temporanee» condizioni di salute e come esse possano essere adeguatamente impiegate in azienda, in attesa di una totale «restitutio ad integrum» e dunque di un ritorno alla precedente attività o, nel caso in cui residuino postumi permanenti che rendano il lavoratore incompatibile con la mansione svolta, di essere adeguatamente ricollocato.

Su questo punto occorre che la norma non limiti il ruolo del medico all'espressione del giudizio di idoneità, lasciando al datore di lavoro l'obbligo di trovare una diversa collocazione, ma che preveda anche un coinvolgimento del medico nell'individuazione delle nuove condizioni di lavoro o della nuova collocazione facendo tesoro delle sue competenze, in particolare, di natura ergonomica.

Il Testo unico deve dare il giusto valore al ruolo del medico-competente, finora marginalizzato rispetto ai processi di informazione e formazione dei lavoratori, coinvolgendolo nell'organizzazione delle attività di pronto soccorso e nella elaborazione del documento di valutazione del rischio, nel quale i rischi per la salute vengono troppo spesso valutati in modo parziale o incompleto e non viene adeguatamente indagato il legame fra tecnologia, organizzazione del lavoro (tempi, ritmi ecc.) e comportamenti; mentre proprio nell'approfondimento di questo legame e dei suoi rapporti sulla salute può realizzarsi il contributo originale e tipico del medico del lavoro. In sostanza, questo impegno deve completarsi recuperando il ruolo che la legge 626 disegnava per il medico competente, sancendo l'obbligo di dedicare un terzo del tempo complessivo alle attività diverse dalla sorveglianza sanitaria. Così come è stato previsto dalle normative di altri paesi, si dovrà definire una forma di sostegno del reddito per il lavoratore che perde il lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale estendendo l'attuale tutela INAIL, attraverso modifiche normative al Testo unico 1124/65 e/o al d.lgs 38/2000, prevedendo ad esempio, l'estensione ad altre patologie (oltre a silicosi ed asbestosi) della «rendita di passaggio» prevista per accompagnare il lavoratore verso una nuova collocazione lavorativa consona alle sue ridotte abilità.

La disamina quindi dei diritti dei lavoratori divenuti inidonei per causa di lavoro non può prescindere dalle risposte contenute nell'applicazione delle norme del d.lgs 38/2000 e dalle modifiche che si rendono necessarie per migliorarne la tutela.

Spesso, negli ultimi anni, le decisioni dell'Inail non hanno coinciso con quelle del medico competente al quale spetta il compito di riavviare il lavoratore infortunato al lavoro. L'INAIL tende troppo spesso ad una precoce ripresa del lavoro che non tiene conto degli effetti prodotti nel tempo. Sarebbe utile a questo riguardo attivare indagini per valutare l'effetto di percorsi mirati al precoce ritorno al lavoro in alcune fattispecie di lesioni o malattie dell'apparato muscoloscheletrico come le discopatie e

le alterazioni del rachide lombare o le patologie del sistema mano-braccia, nelle quali il recupero funzionale ed il ritorno al lavoro sono lenti.

Tutta la letteratura scientifica è concorde nell'affermare che siamo in presenza di una sottostima delle malattie professionali che è difficile da quantificare e che riguarda tutte le patologie da lavoro, anche se a risentirne di più sono le patologie multifattoriali, quelle che vengono indicate con il termine di «work related». Naturalmente a questa sottostima si associa anche un mancato riconoscimento assicurativo.

Una tendenza questa cui si deve aggiungere la scarsa predisposizione del medico competente a segnalare malattie di sospetta origine professionale.

Per vincere questa resistenza, il nuovo Testo unico

sulla sicurezza dovrà superare il concetto di sorveglianza sanitaria per la promozione della salute, inserendo la figura professionale del medico all'interno di un sistema che coinvolga i rappresentanti alla sicurezza e i lavoratori, ponendolo in un rapporto stabile con i servizi.

In tale modo verrebbe tutelata maggiormente l'autonomia professionale del medico permettendogli di contribuire attivamente ad un sistema informativo fondato sia sui dati della sorveglianza sanitaria sia sulle denunce di sospetta malattia professionale. Fra le misure utili a risolvere questa carenza vi potrà essere l'obbligo per il medico di redigere una relazione, che deve avere come destinatari anche i Servizi ASL, sull'attività svolta e sui suoi risultati in riferimento ai rischi delle attività lavorative.

ALLEGATO: LE MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE IN FRANCIA

Patologie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<i>Patologie periarticolari</i>	13.104	15.912	21.126	23.672	24.848	28.278	29.379
<i>Patologie asbesto correlate</i>	2.564	2.984	3.939	4.366	4.831	5.715	5.864
<i>Patologie croniche del rachide lombare da m.m.c.</i>	1.551	1.798	2.251	2.260	2.313	2.260	2.251
<i>Ipoacusie da rumore</i>	613	494	543	632	980	1.198	1.126
<i>Tumore bronco-polmonare primitivo da esposizione ad asbesto</i>	346	370	555	652	818	821	867
<i>Patologie croniche del rachide lombare da vibrazioni</i>	284	383	424	421	410	422	411
<i>Lesioni eczematiformi su base allergica</i>	296	304	365	364	351	351	320
<i>Patologie respiratorie su base allergica</i>	255	255	322	309	315	299	316
<i>Pneumoconiosi da inalazione di silice</i>	236	235	293	281	307	292	315
<i>Lesioni croniche dei menischi</i>	98	171	231	254	292	288	259
<i>Patologie da vibrazioni</i>	165	172	167	187	185	182	161
<i>Patologie da esposizione ai cementi</i>	173	202	190	199	147	160	111
Totale delle malattie professionali	20.695	24.220	31.461	34.642	36.871	41.347	42.306

La sottostima delle malattie professionali non determina solo una mancata tutela assicurativa, ma anche e soprattutto una mancata prevenzione.

In presenza di malattie «correlate al lavoro» che non presentano caratteristiche di specificità, infatti, la possibilità di riconoscerne l'origine dal lavoro dipende dalla possibilità di confrontare la percentuale di una malattia presente in una determinata categoria professionale con la percentuale presente tra gli altri lavoratori e tra la popolazione generale.

Il mancato approfondimento di questi dati, oltre a non permettere di fare diagnosi per malattie professionali non consente nemmeno di attuare le misure di prevenzione per eliminare o per ridurre il rischio.

Per poter riconoscere patologie nuove è necessario quindi che sia attivato uno strumento fondamentale quale è il libretto sanitario e di rischio che dovrà essere personale e che dovrà seguire la vita lavorativa del soggetto-lavoratore.

ALLEGATO: LE MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA ANNO 2006

MALATTIE DENUNCIATE	MALATTIE RICONOSCIUTE
26.403	6.296

Al primo posto si conferma la sordità con un aumento nell'ultimo quinquennio di patologie quali tendiniti, affezioni dei dischi intervertebrali e sindrome del tunnel carpale.

Schede/Rischi professionali

Nitrobenzene*

Nitrobenzene $C_6H_5NO_2$
Numero CAS: N. 98-95-3
Numero CE (EINECS): N. 202-716-0
Numero Index: 609-003-00-7



T: tossico



N: pericoloso per l'ambiente

R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.

R48/23/24 Tossico; pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

* Il testo, a cura di Marco Bottazzi, traduce la *Fiche Toxicologique* dell'INRS n. FT 84 del IV trimestre 2007.

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

▼ CARATTERISTICHE

► Utilizzi

- intermediario di sintesi organica in particolare nella produzione dell'anilina, della benzidina, di esplosivi e di coloranti;
- solvente;
- preparazione delle cere e dei saponi;
- mascheramento degli odori sgradevoli (nelle pitture...).

► Proprietà fisiche

Il nitrobenzene si presenta sotto forma di un liquido oleoso, incolore a giallo pallido, di odore caratteristico di mandorla amara, rilevabile a partire da circa 0,5 ppm.

È scarsamente solubile in acqua (0,19 gr/100 gr a 20°C), molto solubile in etanolo, in ossido di dietile e negli oli.

Massa molare	123,1
Punto di fusione	5,7°C
Punto di ebollizione	211° C alla pressione atmosferica
Densità relativa	1,2
Tasso di vapore (aria = 1)	4,2
Tensione di vapore	0,026 kPa a 30° C 1,33 kPa a 40° C 13,3 kPa a 50° C
Punto di infiammabilità	88° in recipiente chiuso
Limiti di esplosività in aria (in volume %) secondo le sorgenti	1,8 (a 93°C) 40
Limite inferiore	
Limite superiore	
Temperatura di auto-accensione	481° C

► **Proprietà chimiche**

Nelle normali condizioni di temperatura e pressione il nitrobenzene è un prodotto stabile.

Si decompone a temperature elevate, in particolare in presenza di fiamme, con emissione di gas tossici (monossido di carbonio, ossidi di azoto).

Il nitrobenzene può reagire o formare composti detonanti con numerosi composti, in particolare agenti ossidanti, agenti riduttori, potassa, soda, acido nitrico...

Il nitrobenzene attacca numerose materie plastiche e i metalli chimicamente attivi quali lo stagno e lo zinco.

► **Recipienti per lo stoccaggio**

Il nitrobenzene può essere stoccato in recipienti in acciaio inossidabile.

► **Valori limite di esposizione personale**

Per il nitrobenzene sono stati definiti dei valori limiti indicativi per una esposizione mediana (ponderata su 8 h) nell'aria dei locali di lavoro calcolati

► ACGIH (Stati Uniti): TLV-TWA 1 ppm

► Unione Europea: 0,2 ppm - 1 mg/m³

► **Metodi di rilevamento e di determinazione in aria**

Prevalentemente per pompaggio dell'aria su tubo contenente due strati di resina Amberlite XAD7. Desorbimento con 5 ml di una miscela metanolo-n-butanolo. Dosaggio con cromatografia in fase gassosa con rilevamento termo-ionico.

▼ **RISCHI**

► **Rischi d'incendio**

Il nitrobenzene è un liquido moderatamente infiammabile (punto di infiammabilità 88° C) i cui vapori possono formare con l'aria miscele esplosive nei limiti da 1,8 a 40% in volume.

In caso di incendio i mezzi di spegnimento indicati sono: diossido di carbonio, polveri e schiume chimiche.

In linea generale l'acqua non è consigliata in quanto può favorire la propagazione dell'incendio. È tuttavia possibile un suo utilizzo sotto forma polverizzata per spegnere un fuoco di piccole dimensioni o per raffreddare i recipienti esposti o che siano stati esposti al fuoco.

In ragione della tossicità del nitrobenzene e dei prodotti emessi durante la combustione, gli addetti all'antincendio devono essere dotati di attrezzature di protezione delle vie respiratorie di tipo autonomo ed isolante.

▼ **PATOLOGIA-TOSSICOLOGIA**

- ▶ Il nitrobenzene è un agente la cui metabolizzazione determina la formazione intraeritrocitaria di metaemoglobina. Quando i sistemi di regolazione dell'organismo sono saturati, si osserva una denaturazione proteica con la conseguente produzione di corpi di Heinz, una anossia tissutale ed una emolisi.
- ▶ La valutazione dei rischi da nitrobenzene è in corso di svolgimento a livello comunitario.

▶ **Tossicinetica-metabolismo**

Assorbimento

Il nitrobenzene è assorbito attraverso tutte le diverse vie. Le intossicazioni professionali sono il risultato di un assorbimento del liquido o dei vapori attraverso la pelle e di un assorbimento polmonare dei vapori.

Circa 2/3 dei vapori di nitrobenzene possono essere assorbiti dalla pelle anche in presenza di abbigliamento di protezione. L'assorbimento cutaneo dei vapori è favorito dall'umidità. Si valuta in 2 mg/cm²/h l'assorbimento cutaneo del nitrobenzene in forma liquida. In effetti è difficile quantificare l'assorbimento attraverso questa via a causa dell'evaporazione a cui è soggetto il nitrobenzene allo stato liquido. L'80% dei vapori di nitrobenzene sono assorbiti attraverso i polmoni.

▶ **Distribuzione**

Il nitrobenzene si diffonde nella maggior parte dei tessuti ed organi e si distribuisce preferenzialmente nei tessuti grassi. Una assai ridotta frazione della dose somministrata (0,02%) si ritrova a livello cerebrale, con concentrazioni più elevate nella sostanza grigia rispetto alla sostanza bianca. Il passaggio transplacentare del nitrobenzene non risulta essere stato oggetto di studio.

▶ **Metabolismo**

La biotrasformazione è il risultato di una serie di reazioni metaboliche complesse di origine tissutale o batterica:

- ▶ l'ossidazione tissutale del nitrobenzene porta alla produzione di nitrofenoli, principalmente di p-nitrofenolo, nitrofenoli che sono secondariamente trasformati in sulfo- e glucuroconiugati;

- la riduzione del nitrobenzene porta alla produzione di intermedi fra cui il nitrosobenzene, la fenilidrossilamina e l'anilina. Ai primi due intermedi viene attribuito la responsabilità essenziale dell'azione metaemoglobinizzante svolta dal nitrobenzene. I metaboliti ultimi di questa seconda via metabolica sono degli aminofenoli, principalmente del p-aminofenolo, che sono secondariamente trasformati in solfo, glucorono e N-acetil coniugati. La coniugazione del p-aminofenolo con il glutatione costituisce una via minore di biotrasformazione.

Nel ratto, la riduzione si realizza in gran parte a livello della flora intestinale. Nell'uomo non è noto il contributo relativo della flora intestinale e dei tessuti alla riduzione del nitrobenzene.

Esistono variazioni quantitative della biotrasformazione del nitrobenzene in funzione della specie e del ceppo oggetto di studio. Le conseguenze di questa variabilità metabolica in termini di manifestazioni tossiche sono difficilmente prevedibili in quanto i metaboliti direttamente responsabili dei diversi effetti tossici del nitrobenzene non sono ancora stati identificati.

► **Eliminazione**

Nel ratto e nel topo l'escrezione è indipendente dalla dose e dalla via di somministrazione. Da 1 a 2% della dose somministrata è eliminata con l'aria espirata nelle 72 ore, contro l'11-20% con le feci e 35-66% nelle urine. L'escrezione urinaria, che costituisce la via principale di eliminazione del nitrobenzene, è relativamente lenta (picco di escrezione fra 6 e 24 ore), in quanto è lenta la metabolizzazione del nitrobenzene stesso. In questa specie la metabolizzazione termina con l'eliminazione urinaria dei coniugati del p-nitrofenolo e del p-aminofenolo.

L'uomo metabolizza il nitrobenzene più lentamente del ratto ed è possibile rilevare alla fine di una settimana di esposizione livelli di p-nitrofenolo urinario due volte superiori a quelli riscontrati il primo giorno di esposizione.

► **Sorveglianza biologica dell'esposizione**

Il dosaggio del p-nitrofenolo nelle urine alla fine del turno ed alla fine della settimana di lavoro può essere utilizzato per valutare l'esposizione al nitrobenzene.

Sono prospettati come possibili anche altri dosaggi quali: metaemoglobinemia a fine turno o p-aminofenolo urinario.

▼ TOSSICITÀ SPERIMENTALE

► Acuta

La DL50 per via orale nel ratto è pari a circa 700mg/kg mentre nel topo sempre quella per via orale è pari a 590 mg/kg. La DL50 nel ratto per applicazione cutanea è pari a 2100 mg/kg.

I danni osservati presentano intensità diverse in funzione della specie oggetto dello studio:

- *ematologici*: il nitrobenzene produce una metaemoglobinemia (nel coniglio, cane, ratto e topo; quest'ultima specie è più resistente delle altre); associata ad una sulfoemoglobinemia che precede la metaemoglobinemia e che perdura dopo il ritorno alla normalità di quest'ultima. Nel ratto la metaemoglobinemia si ottiene con dosi orali uniche superiori a 200 mg/kg ed essa è influenzata dallo stato della flora intestinale. La milza è la sede a livello della quale avvengono le modificazioni istologiche (ematopoiesi extramidollare, congestione sinusoidale, macrofagi contenenti emosiderina). Queste modificazioni spleniche che sono assenti nel topo sembrano corrispondere all'intrappolamento intrasplenico di eritrociti anormali che si manifesta al superamento di un certo livello di metaemoglobinemia.
- *epatici*: la somministrazione orale di una dose unica di 450 mg/kg produce nel ratto necrosi centrolobulare. A dosi inferiori (110 mg/kg) il nitrobenzene provoca ipertrofie nucleari epatocellulari.
- *neurologici*: i sintomi registrati sperimentalmente sono: nistagmo, paralisi, tremore, ariflessia e coma.

Si ritrovano, inoltre, lesioni degenerative delle cellule di Purkinje del cervelletto nel coniglio, emorragie a livello del tronco cerebrale e del cervelletto come pure un rammollimento ed una vacuolizzazione del tessuto dei peduncoli cerebellari nel ratto e del midollo spinale nel ratto e nel coniglio. Nel ratto, la dose orale unica responsabile di queste lesioni, è superiore a 550 mg/kg. Non è noto se queste lesioni siano conseguenza di una encefalopatia anossica secondaria alla metaemoglobinemia, di una encefalopatia epatica o di una azione diretta del nitrobenzene o di uno dei suoi metaboliti.

Nel coniglio l'applicazione cutanea o nell'occhio di una dose di 500 mg per 24 ore determina una moderata irritazione.

► Cronica

Nel ratto e nel topo, l'esposizione per inalazione (6 ore/die, 5 giorni/settimana per 2 settimane di una dose da 10 a 15 ppm e per 13 settimane di una dose da 5 a 50 ppm) è responsabile di metaemoglobine-

mia, di encefalopatie complicate da lesioni degenerative o adattative del fegato, dei reni e della milza nelle due specie di degenerazione testicolare nel solo ratto. Effetti sistemici identici sono stati registrati nel ratto e nel topo dopo esposizione per inalazione (rispettivamente da 1 a 25 ppm e da 5 a 50 ppm, 6 ore/die, 5 giorni/settimana per 2 anni), con, inoltre, una iperplasia tiroidea ed una degenerazione, cioè una aplasia, dell'epitelio olfattivo.

► **Mutagenesi**

Il nitrobenzene non provoca mutazioni geniche puntuali nella *Salmonella typhimurium* sia in presenza che in assenza di attivazione metabolica come pure nelle condizioni anaerobiche di saggio che garantiscono l'attività nitroreductasi batterica. Tuttavia, la volatilità del nitrobenzene non è stata oggetto di controllo in questi saggi.

Il nitrobenzene aumenta l'incidenza delle mutazioni recessive legate al sesso nella drosofila ed esercita una attività mutagena nella *Salmonella typhimurium* TA98 in presenza simultaneamente di attivazione metabolica e di una gente comutagena (norharman).

Le condizioni sperimentali dei due studi impediscono di concludere per una genotossicità del nitrobenzene.

Nel ratto l'inalazione di una concentrazione ematotossica (50 ppm, 6 ore/die, 5 giorni/settimana per 4 settimane) non determina effetti clastogeni a livello dei linfociti splenici e circolanti.

► **Cancerogenesi**

L'Unione Europea ha classificato il nitrobenzene come Cancerogeno categoria 3, la IARC lo ha classificato nel gruppo 2B degli agenti possibili cancerogeni per l'uomo.

L'esposizione per inalazione nel topo B6C3F1 dei due sessi e del ratto Fischer 344 dei due sessi e Sprague-Dawley (CD) maschio (rispettivamente da 5 a 50 ppm e da 1 a 25 ppm, 6 ore/die, 5 giorni/settimana, 2 anni) non ha seriamente danneggiato gli animali, se si esclude una perdita occasionale di peso inferiore al 10%.

Oltre alla metaemoglobinemia ed alle alterazioni non-neoplastiche del fegato, della milza, del tratto respiratorio, della tiroide e dei testicoli è stato rilevato come associato al trattamento espositivo un aumento dell'incidenza dei tumori, la cui sede differisce in ragione della specie, del sesso e del ceppo.

È stato registrata una incidenza anormalmente elevata di adenomi alveolari, bronchiali e tiroidei (50ppm) nel topo maschio, di adenocarcinomi mammari (50 ppm) nei topi femmina. Di adenocarcinomi epatici /25

ppm) nel ratto maschio CD e Fischer 344 e di tumori dell'utero (265 ppm) nei ratti femmina Fischer 344.

L'incidenza dei tumori testicolari non è aumentata nei ratti maschi CD, specie particolarmente sensibile agli effetti tossici del nitrobenzene sui testicoli e ceppo di ratto che presenta spontaneamente una debole incidenza di questo tipo di tumore.

La variabilità delle localizzazioni neoplastiche è probabilmente da mettere in relazione con la forte variabilità della metabolizzazione del nitrobenzene in relazione alla specie, ceppo e sesso ed invita ad una prudenza nella estrapolazione all'uomo degli effetti cancerogeni sperimentali del nitrobenzene.

▼ EFFETTI SULLA RIPRODUZIONE

Il nitrobenzene è stato classificato dall'Unione Europea Tossico per la riproduzione, categoria 3, R62 /fertilità.

► Fertilità

Il nitrobenzene induce effetti testicolari che possono avere ripercussioni sulla fertilità. Somministrato con una dose orale unica superiore a 200 mg/kg, il nitrobenzene determina nel ratto lesioni dei tubuli seminiferi (vacuolizzazione ed ipertrofia degli spermatociti primari e secondari seguita da necrosi e diminuzione del numero degli spermatozoi nell'epididimo). Ne consegue un blocco della spermatogenesi a lenta instaurazione (30 giorni). Dopo 100 giorni dal trattamento il 90% dell'epitelio di tubuli seminiferi è rigenerato. Lesioni identiche sono rilevate dopo inalazione di nitrobenzene (50 ppm, 6 ore/die, 5 giorni/settimana, 90 giorni) nel ratto ma non nel topo.

Negli studi per inalazione il topo si è dimostrato una specie particolarmente resistente agli effetti testicolari del nitrobenzene.

L'esposizione per inalazione di due generazioni di ratto CD (40 ppm, 6 ore/die, 5 giorni/settimana, 10 settimane per i maschi di ciascuna delle due generazioni) è stata responsabile di una ipofertilità reversibile, imputabile agli effetti testicolari.

La concentrazione senza effetto sarebbe di 10 ppm.

► Sviluppo

L'iniezione sottocutanea di nitrobenzene a ratti fra il 4° ed il 6° o fra il 9° ed il 12° giorno di gestazione, alla dose di 125 mg/kg è stata responsabile di ritardi dell'ossificazione (3 casi su 30), d'idrocefalo (1 caso su 30) e di assenza degli arti posteriori (1 caso su 30). Tuttavia questi saggi non ade-

guatamente controllati hanno utilizzato un numero limitato di animali e d'altronde la loro interpretazione in termini di effetto teratogeno è resa difficile dalla via di somministrazione.

L'assenza di embriotossicità, di fetotossicità e di teratogenicità è stata dimostrata in presenza di tossicità materna dopo esposizione di ratti CD a 40 ppm di nitrobenzene, 6 ore/die dal 6° al 15° giorno della gestazione.

▼ TOSSICITÀ PER L'UOMO

► Acuta

Numerosi casi d'intossicazione accidentale sono stati registrati sia per ingestione sia per contatto cutaneo con la sostanza.

I segni clinici possono comparire diverse ore dopo l'esposizione.

Dopo ingestione i segni di intossicazione comprendono: sensazione di bruciore a carico della bocca e della gola, senso di nausea, vomito, vertigini, turbe della coordinazione, agitazione, tachicardia, diminuzione della pressione arteriosa che può arrivare fino al collasso. Nei casi più severi si osservano anche disturbi della coscienza che possono arrivare talora al coma.

La metaemoglobinemia determina rapidamente una cianosi che è evidenziabile per diversi giorni.

Quando tale metaemoglobinemia diviene molto elevata si complica con una anemia emolitica con ittero e disturbi organici in particolare cerebrali (encefalopatia) legati all'ipossia.

Il nitrobenzene provoca irritazione cutanea e delle mucose oculari e respiratorie.

► Cronica

I segni di intossicazione cronica non differiscono da quelli dell'intossicazione acuta. Essi associano nausea, cefalea, anemia emolitica, interessamento neurologico con convulsioni, spasmi e nistagmo. Questi segni possono comparire a seguito di esposizioni ad alcune decine di ppm.

Una esposizione ai vapori di nitrobenzene determina anche un non trascurabile assorbimento cutaneo.

Il Sistema Servizi e le politiche d'integrazione*



Ennio Calabria
s.t.
1973
Tecnica mista su tavola
cm 171x210
Direzione Nazionale CGIL

Il Sistema Servizi oggi ha la necessità di dover passare da una politica di gestione funzionale del servizio a una politica che veda la persona, i lavoratori, i giovani, i precari, i pensionati al centro della definizione di un'offerta di tutela rispondente ai nuovi bisogni e al cambiamento delle dinamiche economiche, sociali e a quelle relative al mercato del lavoro; il che presuppone la realizzazione di un pacchetto integrato di servizi risultato dell'analisi dei bisogni e della domanda anche differenti tra area e area del nostro paese, la fruibilità del servizio stesso e non ultimo il raggiungimento di economie di scala. È necessario, in altre parole, avere una visione sistemica del servizio che racchiuda in sé la capacità di dare risposte qualificate dal punto di vista tecnico, la capacità di reperire e registrare informazioni, la capacità di individuare i bisogni non espressi, la capacità di promuovere e indirizzare una politica integrata dei servizi sempre più efficace nel territorio.

L'individuazione, la progettazione e la realizzazione dei temi e dei progetti che concorrono ad un diverso e migliore funzionamento dei servizi devono avere come elemento unificante il rapporto tra funzioni di rappresentanza e attività di tutela e servizi. Occorre quindi procedere verso una visione comune sul ruolo dei servizi che veda coinvolte tutte le strutture confederali, dei servizi e di categoria in funzione della persona vista come portatrice di molteplicità di bisogni e di domande individuali e collettive. L'esigenza è quella di migliorare, estendere e qualificare la rete dei servizi con il duplice obiettivo di rafforzare il sindacato sia negli aspetti rivendicativi sia in quelli dell'adesio-

* Dal documento per la Conferenza di organizzazione CGIL.

ne e del proselitismo e, contemporaneamente, allargare l'offerta di servizi e l'esigibilità e promozione dei diritti e tutele individuali. In un quadro di progettualità comune con tutti i soggetti erogatori di servizi e tutele, è possibile individuare almeno tre contesti nei quali avviare concretamente i percorsi di integrazione:

1. la comunicazione;
2. la formazione;
3. le reti informatiche.

▼ 1. Comunicazione

È necessario investire nell'efficacia del sistema comunicativo. Questo è il punto di partenza della riflessione in virtù della mole imponente di risorse investite nell'attività di comunicazione da parte della CGIL e del Sistema dei Servizi. Proprio per l'importanza che l'organizzazione attribuisce alla comunicazione diventa necessario svolgere un lavoro di ricognizione e di razionalizzazione, ai vari livelli, e migliorare la capacità comunicativa esterna e interna della CGIL. L'attività editoriale, gli spot pubblicitari, i giornali, le campagne di affissione, il sito ecc. sono tutti utili strumenti che però vanno messi in relazione sia politica che organizzativa alle decisioni della CGIL Nazionale e coordinate con le altre verticalità del sistema ai vari livelli dell'organizzazione.

Si stanno consolidando sinergie importanti sul piano della comunicazione, tra INCA, CAAF, SOL e UVL, che renderanno sempre più visibile il «fare sistema»: l'obiettivo è quello ripresentare un piano integrato di comunicazione nazionale del sistema per il 2008.

▼ 2. Formazione

I servizi, a partire dalle specificità territoriali, debbono reggersi su tre elementi imprescindibili:

- 1) una forte professionalità «verticale» (sapere);
- 2) una forte professionalità di «sistema» (saper fare);

3) una forte capacità di «vivere» l'organizzazione» (saper essere). Le tre capacità devono integrarsi: soddisfare quindi la domanda; semplificare e ottimizzare l'accesso all'intero sistema; promuovere l'adesione al sindacato e la militanza. Ne consegue che è necessario attivare percorsi di alta qualità per chi ha la responsabilità di dirigere le attività a livello locale: la proposta è dunque quella di definire due moduli formativi a livello nazionale. Il primo, che è in avanzata fase di progettazione, è il master di indirizzo economico-sociale che, in collaborazione con l'ISF, è destinato a giovani quadri e dirigenti del Sistema Servizi.

Il secondo modulo è il progetto formativo, già sperimentato negli anni passati, e che quindi va riattualizzato, rivolto a tutti gli operatori del sistema sulla «identità».

▼ 3. Informatica

Il quadro generale dei sistemi informatici, applicativi ecc., presenti nel mondo CGIL, si caratterizza per la sua diversificazione e varietà. È necessario svolgere una verifica sulle funzionalità dei diversi sistemi e costruire le azioni di standardizzazione minima al fine di fornire il supporto necessario alle politiche della CGIL. I *data base* possono, se adeguatamente gestiti e progettati, essere uno strumento importante per leggere le modificazioni del contesto socio-economico di riferimento e essere quindi importante elemento di sostegno alla strategia della CGIL. La sfida che ci aspetta, difficile e di lunga lena, è quella dell'integrazione delle reti informatiche. Non si propone la realizzazione di un sistema unico nazionale CGIL, ma la valorizzazione dei programmi informatici esistenti e la loro integrazione.

Dunque l'obiettivo è di mettere in rete i programmi che attengono all'attività del Sistema Servizi: programmi del tesseramento, SINCA, e i vari programmi sul fisco, livelink ecc. L'idea guida è quella di avere un sistema aperto al quale tutti possano accedere. Un sistema che consenta ad ogni struttura

di entrare e, in una logica di sistema, elaborare i dati di cui necessita. Il Sistema Servizi, in preparazione della Conferenza di organizzazione, presenterà un progetto operativo e relativo piano di fattibilità.

▼ **Le scelte organizzative**

Sul versante politico-organizzativo la scelta di collocare la responsabilità della politica dei servizi nell'ambito del Dipartimento nazionale di organizzazione, va realizzata ai vari livelli. Ovviamente ciò non significa togliere l'autonomia gestionale ai responsabili dei servizi, bensì lavorare dentro una logica di direzione politica e coordinamento dei servizi.

Il nodo è quello di una «cabina di regia» che va istituita a livello di Camere del lavoro e di Regionali CGIL, nella quale debbono confluire tutti i responsabili dei servizi che, sotto la direzione del diparti-

mento organizzazione, assumono le priorità di intervento e definiscono le scelte per favorire il potenziamento e l'integrazione del Sistema Servizi, ivi compreso l'utilizzo delle risorse. L'esperienza di questi anni del positivo rapporto fra il sistema servizi e lo SPI rende essenziale il rapporto anche con le altre categorie che sono elemento imprescindibile per una vera politica di integrazione dei servizi. Il sistema di rappresentanza del lavoro va qualificato prevedendo, con la responsabilità confederale, anche a livello territoriale, a partire da quello regionale, forme integrate di elaborazione giuridica, alla luce anche dei nuovi poteri legislativi affidati alle regioni innanzitutto in tema di lavoro e di diritti delle persone. Partendo da tali livelli sarà altresì possibile costruire un sistema nazionale a rete che colleghi le esperienze giuridiche, vertenziali e legali, come luogo di arricchimento della elaborazione della CGIL e come coordinamento delle attività di assistenza del lavoro sia nazionale che territoriale.

La Carta dei servizi, le risposte ai quesiti, il sito: un primo bilancio

a cura del **Sistema Servizi CGIL**



Alberto Manfredi
Paesaggio
1992
Olio su tela, cm. 80x80
Camera del Lavoro di Reggio Emilia

Tra i compiti svolti a livello nazionale dal Sistema Servizi, oltre agli impegni primari relativi alla cabina di regia delle varie verticalità e al sostegno ai processi di integrazione tra servizi, sono andati sempre più strutturandosi attività di informazione e di orientamento dei lavoratori verso le risorse messe in campo dalla CGIL sul piano della rappresentanza e dei servizi.

Ad assolvere a questo ruolo sono sicuramente la Carta dei servizi e il servizio di segreteria telefonica connesso, le risposte ai quesiti che pervengono ai siti della CGIL nazionale e del Sistema Servizi, il sito stesso.

C'è di più. Questi strumenti, ben utilizzati e interattivi, hanno dimostrato di essere dei sensori eccezionali della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Le loro richieste di informazione sui diritti, le loro considerazioni sulle difficoltà che incontrano nel mondo del lavoro, la ricerca affannosa di risposte adeguate, di indirizzi utili, di tutela, offrono alla nostra organizzazione elementi di riflessione molto importanti.

▼ La Carta dei servizi 2008

La Carta è all'undicesimo anno di vita. Un bel risultato soprattutto se si tiene presente che l'edizione di quest'anno è stata stampata in ben 4 milioni e 200 esemplari: 63 versioni personalizzate di cui 13 a livello regionale: Abruzzo, Basilicata Calabria, Friuli V.G., Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sici-

lia, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta. Le altre 50 versioni sono state stampate con personalizzazione a livello territoriale ed hanno interessato le seguenti Camere del lavoro: Milano, Lodi, Mantova, Monza-Brianza, Valcamonica-Sebino, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli-Valsesia, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Bologna, Cesena, Imola, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. Tutte le versioni sono consultabili sul sito del Sistema Servizi: www.sistemaservizi.cgil.it.

▼ Il Servizio di segreteria telefonica abbinato alla Carta dei servizi

Con la Carta dei servizi è abbinato un servizio di segreteria telefonica affidato ad un Call center, attivo da circa dieci anni, che risponde alle telefonate di tutti coloro che chiedono informazioni sul mondo CGIL: sindacati di categoria, servizi e tutele, offerte culturali, opportunità commerciali. Il numero è attivo nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 18. Il costo per coloro che telefonano è quello relativo ad una chiamata urbana.

Nell'ultimo anno, oltre a supportare la Carta dei servizi, il numero 848-854388 è stato messo a disposizione delle campagne promosse dalle varie verticalità, in particolare le campagne dell'INCA sulla previdenza complementare e sul decreto flussi 2007. Le telefonate che pervengono al Call center vengono smistate alle categorie o ai servizi a seconda delle richieste. È interessante sapere che sono i metalmeccanici, iscritti e non iscritti alla FIOM, i lavoratori che più si rivolgono al nostro telefono (su 3.463 telefonate, 2.272 iscritti e 1.191 non iscritti).

È da segnalare inoltre che i quesiti ricorrenti riguardano per il 46% la previdenza, il 23% la previdenza complementare, il 7% la malattia, il 16% per-

messi di soggiorno, regolarizzazioni e ricongiungimenti familiari di immigrati.

Dal Call center ci viene l'informazione che gli immigrati hanno molto apprezzato le pubblicazioni del Sistema Servizi e della CGIL nella loro lingua di origine e che è la Carta dei servizi lo strumento che mette in relazione con il Call center: lo ha dichiarato circa il 90% delle persone che hanno telefonato. Dal mese di febbraio e fino alla fine dell'anno in corso, in occasione della campagna avviata dall'INCA con il Dipartimento Salute e sicurezza della CGIL, sulla tutela e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il numero sarà attivo dalle 10 alle 18 dei giorni feriali. Gli operatori abilitati ad espletare questo servizio partecipano ad un breve corso sulla materia.

▼ Le risposte ai quesiti

Il Sistema Servizi a livello centrale risponde ai quesiti che pervengono al sito della CGIL nazionale e del Sistema stesso. In un anno – è dal febbraio 2007 che si è avviata questa attività, inizialmente in via sperimentale – sono 12.000 i quesiti esaminati. Per svolgere questo servizio si usa l'applicativo «Infoservice», elaborato dal CESI.

I quesiti – ne arrivano in media più di 40 al giorno – vengono smistati alle categorie sindacali nazionali, alle varie verticalità del Sistema Servizi e agli uffici confederali.

I dati più significativi sono che il 25% delle risposte da dare sono di competenza della FILCAMS, il 15,5% della FIOM, il 10% della FP, il 6,2% della FLC e l'11% dell'INCA.

Ad un numero significativo di quesiti, oltre il 10%, rispondono direttamente gli operatori del Sistema che invitano gli interessati, a seconda dei casi, a rivolgersi agli UVL delle Camere del lavoro territoriali e/o metropolitane, al Patronato e ai CAAF.

L'applicativo consente di archiviare gli indirizzi di posta elettronica di chi pone i quesiti e dispone, quindi, di una forte capacità di comunicare direttamente con i lavoratori (in maggioranza non iscritti).

La considerazione che scaturisce da questa esperienza è che se da ulteriori verifiche dovesse emergere un cambiamento significativo delle modalità con cui lavoratrici e lavoratori si rivolgono al sindacato, la nostra organizzazione dovrebbe trarne delle conseguenze pratiche di una certa portata.

Sta di fatto che sarà necessario aprire una riflessione sui nuovi modelli di comportamento dei lavoratori e sarà necessario utilizzare, anche nell'elaborazione delle piattaforme contrattuali e nei servizi e nelle attività di tutela individuale, le richieste e le proposte che ora vengono formulate attraverso i nuovi sistemi di comunicazione informatica.

▼ Il sito

Si prevede, in considerazione del trend di un anno di attività, che a fine 2008 saranno 100.000 i visitatori del sito. Tra le pagine più consultate quelle relative ai servizi e alla loro attività. Molte le richieste di informazione sui diritti e sulle opportunità di azioni di tutela e anche di materiale di approfondimento. Per rispondere a queste esigenze il Sistema Servizi sta predisponendo un'implementazione del sito e un arricchimento di materiale da consultare.



Elenchi delle malattie di probabile origine lavorativa

MANUALE PER L'USO DEL D.M. 27 APRILE 2004

A CURA DI

Lorenza Festucci, Tiziana Tramontano, Valerio Zanellato

pagine 56, euro 10,00




Le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per gli italiani all'estero e per gli stranieri in Italia

A CURA DI

Maria Patrizia Sparti, Elena Gennaro

pagine 160, euro 10,00



Infortunati e malattie professionali

PREVENZIONE E TUTELA TERZA EDIZIONE AGGIORNATA

A CURA DI

Marco Bottazzi, Tiziana Tramontano

pagine 208, euro 10,00




Revisioni Inail

ISTRUZIONI PER L'USO

A CURA DI

Tiziana Tramontano, Valerio Zanellato

pagine 100, euro 10,00



Notiziario Inca 1/2008